COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.10.1995

COM(95) 434 def.

95/0247 (CNS)
95/0248 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

---

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

---

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel luglio 1994 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo una comunicazione sull'evoluzione e le prospettive della politica comunitaria nel settore degli ortofrutticoli (doc. COM(94) 360 def. del 27.7.1994).

In tale comunicazione la Commissione presentava un'analisi dell'attuale situazione del settore ortofrutticolo (prodotti freschi e trasformati) e ne indicava la prevedibile evoluzione, con riguardo al mercato mondiale e a quello comunitario. Nel documento la Commissione indicava altresì gli insegnamenti ricavati da trent'anni di applicazione dell'organizzazione comune dei mercati ed illustrava le proprie intenzioni circa la riforma di tale organizzazione, necessaria per consolidarne gli aspetti positivi e semplificarne il funzionamento, cercando di ovviare nel contempo alle carenze constatate.

La comunicazione è stata dibattuta in modo esteso ed approfondito al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e in occasione di incontri con l'insieme degli ambienti professionali interessati.

La Commissione è ora in grado di trasmettere al Consiglio due proposte di regolamenti concernenti rispettivamente l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli freschi e l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. La prima di queste due proposte traduce essenzialmente in termini giuridici la comunicazione del luglio 1994 e i suoi corollari ed unifica in un testo consolidato gli innumerevoli elementi normativi venutisi ad aggiungere, nel corso degli anni, all'organizzazione dei mercati adottata nel 1972. La seconda proposta reca, come unica modificazione di rilievo, un nuovo regime di aiuto alla trasformazione dei pomodori. In entrambi i testi, il nuovo regime nei confronti dei paesi terzi, istituito dal Consiglio alla fine del 1994 in seguito ai negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, è stato incorporato quasi senza variazioni.

I.La nuova organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli freschi si articola in sette titoli e abbraccia gli stessi prodotti contemplati fino ad oggi (articolo 1).

Per quanto riguarda la classificazione dei prodotti di cui al titolo primo, il principio delle norme obbligatorie applicabili agli ortofrutticoli di origine comunitaria o importati è stato trasposto negli stessi termini dalla comunicazione del luglio 1994 e non ha suscitato obiezioni da parte degli operatori interessati. Per rispondere a talune situazioni particolari, sono state previste eccezioni di portata più vasta rispetto al testo precedente (consumo locale tradizionale). L'unica modifica di rilievo consiste nel recepimento, da parte della Comunità, delle norme elaborate nel quadro della commissione economica per l'Europa dell'ONU. Le norme, infatti, non rappresentano una prerogativa della Comunità ma rappresentano il frutto di lavori condotti presso le varie sedi internazionali, nelle quali sono tra l'altro rappresentati tutti i paesi dell'Europa geografica, affinché il commercio internazionale possa esprimersi in materia in un linguaggio comune. In mancanza di vere e proprie differenze, a parte quelle puramente di dettaglio, tra le norme cosiddette comunitarie - cioè quelle enunciate per esteso nei regolamenti - e le norme ONU, è stato deciso di adottare queste ultime così come sono, creando allo stesso tempo i presupposti giuridici per derogarvi, se necessario.

Il titolo secondo, relativo alle organizzazioni di produttori, passa in rassegna, nei primi cinque articoli, le persone giuridiche alle quali possono applicarsi le disposizioni del regolamento e precisa i requisiti che esse devono soddisfare.

In primo luogo (articoli 11 e 12) viene consolidato il modello dell'organizzazione di produttori in modo da conferire al fronte della produzione una sufficiente forza di pressione sul mercato, grazie alla concentrazione dell'offerta. Nel settore ortofrutticolo, caratterizzato dalla molteplicità e varietà dei prodotti, dalla loro deperibilità, dal peso dei piccoli produttori e dal carattere stagionale della produzione, legata al clima, il consolidamento delle organizzazioni di produttori dovrebbe permettere, soprattutto grazie alla formazione dei loro affiliati, alla riorganizzazione e alla regolamentazione della produzione, di migliorare la qualità dei prodotti secondo le esigenze dei consumatori, di stabilizzare i mercati e di garantire l'approvvigionamento a prezzi modici. Per evitare il fenomeno delle organizzazioni "di carta", che si limitano a gestire i ritiri, e creare strutture collettive che abbiano una visione d'insieme della produzione dei loro membri e siano in grado di condurre un'autentica politica di commercializzazione, si richiede che il produttore sia affiliato ad un'unica organizzazione e affidi ad essa l'insieme della sua produzione, ferme restando talune agevolazioni che corrispondono ad esigenze o consuetudini tuttora valide.

In secondo luogo, viene fatta la distinzione tra le organizzazioni già riconosciute in virtù del regolamento (CEE) n. 1035/72 (articolo 13) e quelle nuove (articolo 14); entrambe fruiscono, sebbene in funzione della loro situazione specifica, di un periodo transitorio di adattamento e di appositi finanziamenti.

Sulla falsariga della comunicazione del luglio 1994, la novità di questo titolo (articoli 15 e 16) è costituita dalla creazione di un fondo di rotazione alimentato in parte con i contributi dei produttori e in parte con denaro pubblico - nazionale e comunitario -, in base al principio "1 ecu pubblico per 1 ecu privato". Per poter attingere a questo fondo, in misura limitata e decrescente nel corso del periodo transitorio, ad integrazione dell'intervento comunitario, ogni organizzazione di produttori dovrà mettere a punto un programma strutturale valido, di cui viene indicato per sommi capi il contenuto.

Per favorire la realizzazione congiunta, a livello transnazionale o interprofessionale, di un programma operativo o di una sua parte, si prevede di maggiorare dal 50% al 60% la partecipazione pubblica alle spese effettivamente sostenute, all'infuori delle operazioni di ritiro.

Inoltre, la quota del finanziamento comunitario aumenta rispetto a quella nazionale per i programmi attuati nelle regioni dell'obiettivo 1. Infine, per eccezione alla regola, le organizzazioni di produttori già riconosciute possono attingere al fondo operativo per investire e adeguarsi al fine di ottenere il riconoscimento ai sensi del presente regolamento.

La comunicazione del luglio 1994 insisteva sull'opportunità di prevedere, oltre ai dispositivi generali di aiuto sopra ricordati, eventuali azioni specifiche leggere per far fronte alle difficoltà di un particolare comparto produttivo o di una determinata realtà geografica nella Comunità. L'articolo 17 introduce il fondamento giuridico per una simile possibilità.

L'articolo 18 e il titolo terzo autorizzano rispettivamente l'estensione della disciplina delle organizzazioni di produttori e il riconoscimento, da parte degli Stati membri, dell'interprofessione e l'estensione della relativa disciplina. L'articolo 18 non presenta sostanziali differenze rispetto alle disposizioni vigenti, mentre il quadro interprofessionale risulta ampiamente ricalcato sul suo omologo del settore vitivinicolo. La comunicazione precisava infatti:

> "Come per la riforma vitivinicola, la Commissione ritiene, sulla scia della comunicazione del 1990 sulle interprofessioni, che si debba offrire agli Stati membri che lo desiderino un quadro comunitario flessibile per le interprofessioni nel settore ortofrutticolo".

Si tratta quindi di una novità rispetto all'attuale OCM.

Il titolo quarto verte sugli interventi in generale e, più in particolare, sui ritiri, che formano oggetto di un intervento finanziario diretto della Comunità. In confronto all'OCM in vigore, l'impostazione generale rimane invariata: nel settore degli ortofrutticoli freschi, la difesa del reddito del produttore, ossia il sostegno dei prezzi di mercato, viene operata tramite il controllo quantitativo dell'offerta, che è affidato alle organizzazioni di produttori incaricate di procedere ai ritiri. La comunicazione del 1994 precisava inoltre:

> "La formazione di eccedenze congiunturali è inerente alla produzione ortofrutticola. Le organizzazioni di produttori sarebbero libere di ritirare, quando lo ritengano opportuno, i prodotti e i quantitativi che giudichino opportuni. Per i prodotti che beneficiano attualmente di un sostegno comunitario (prezzo di ritiro), il produttore verrebbe compensato con un'indennità di ritiro comunitaria, di entità chiaramente non remunerativa, vale a dire sensibilmente inferiore al prezzo di ritiro attualmente praticato nella maggioranza dei casi".

Sulla stessa linea, la presente proposta reca le seguenti modifiche rispetto all'OCM in vigore:

- scompare ufficialmente la nozione di "prezzo di ritiro" in quanto prezzo di mercato al di sotto del quale i prodotti non vengono messi in vendita; i ritiri vengono decisi dalle organizzazioni di produttori "per i quantitativi e nei periodi che ritengono opportuni" (articolo 22, paragrafo 1);
- rimane invariato l'elenco dei prodotti per il cui ritiro la Comunità interviene finanziariamente con il versamento di un'indennità comunitaria di ritiro (articolo 22, paragrafo 3 e allegato II), ma la concessione di tale indennità viene resa illimitata nel tempo;
- i ritiri che possono beneficiare dell'indennità comunitaria di ritiro sono soggetti a limitazioni quantitative per prodotto e per OP: 10% della quantità commercializzata in regime normale e, successivamente, 50%, 40%, 30% e 20% durante il periodo transitorio (per gli agrumi 30%, 25%, 20% e 15%) (articolo 22, paragrafi 3 e 4);
- viene abolito il regime di "crisi grave" (intervento comunitario diretto a favore di tutti i produttori, affiliati o meno ad un'OP); questo regime è sostituito dalla possibilità, accordata ai singoli produttori, di procedere a ritiri tramite un'OP, con conseguente riduzione dell'indennità comunitaria;

- l'indennità comunitaria di ritiro risulta di gran lunga inferiore all'attuale prezzo di ritiro (articolo 25);
- sono soppressi i limiti all'intervento, ma viene mantenuta la possibilità giuridica di una loro reintroduzione (articolo 26).

Il titolo quinto, relativo agli scambi con i paesi terzi, reca una sola aggiunta al regolamento (CEE) n. 3290/94. Il paragrafo 2 dell'articolo 31 è stato completato con la possibilità, per taluni prodotti destinati alla trasformazione che entrano nella Comunità accompagnati da una fattura, di verificare il prezzo di entrata secondo una procedura diversa dalla determinazione del valore forfettario all'importazione.

Il titolo sesto, oltre a precisare i compiti degli Stati membri in materia di controllo, istituisce un corpo comunitario di ispettori dei mercati ortofrutticoli, avente come funzione di sorvegliare la corretta applicazione delle norme che disciplinano questi mercati. La scheda finanziaria che accompagna questa parte importante della proposta prevede tre cariche presso la direzione generale dell'agricoltura, per garantire che i controlli vengano effettuati in maniera sistematica e razionale. Pur con l'impiego di nuovi funzionari, i controlli non potranno essere efficaci se la Commissione non è autorizzata a ricorrere occasionalmente alla collaborazione di funzionari nazionali debitamente qualificati; questa autorizzazione è conferita appunto dall'articolo 39.

Il titolo settimo contiene le classiche disposizioni finali, che non richiedono particolari commenti, tranne forse l'obbligo generale imposto agli Stati membri, in un intento di disciplina e parità di trattamento, di adottare tutte le misure di diritto nazionale necessarie all'applicazione del nuovo regolamento e comunicarle alla Commissione, come pure le relative modifiche ulteriori.

II. La proposta di riforma dell'OCM nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli si presenta come una versione consolidata del regime in vigore, con i seguenti ritocchi:

Modifiche di forma:

1. Vengono trasposte nel regolamento di base quasi tutte le disposizioni attualmente contenute nei regolamenti "norme generali" del Consiglio; questi regolamenti sono abrogati.

2. Il testo è sfrondato di tutte le disposizioni diventate inefficaci, in particolare nel settore delle uve secche (fine del periodo transitorio per l'applicazione del regime adottato nel 1990).

3. Nell'intento di semplificare le procedure, viene trasferita alla Commissione la competenza a fissare il tenore di zucchero addizionato nei prodotti trasformati, in caso di penuria di zucchero (articolo 20).

Modifiche di merito:

1. La concessione dell'aiuto alla trasformazione è limitata ai trasformatori che abbiano stipulato contratti con organizzazioni di produttori; i contratti devono essere firmati obbligatoriamente prima dell'inizio della campagna di commercializzazione (articolo 2). L'obiettivo è quello di parificare il settore "ortofrutticoli trasformati" all'esigenza di "conferimento totale" introdotta per i prodotti freschi e garantire meglio il rispetto del prezzo minimo al produttore da parte dei trasformatori.

2. Per i pomodori trasformati, è istituito un sistema flessibile di quote, in virtù del quale i quantitativi assegnati variano secondo il rendimento (articolo 6).

3. Come nel settore "fresco", viene creato il presupposto giuridico per la realizzazione di azioni specifiche, per esempio a favore dei prodotti d'importanza locale per i quali i dispositivi generali sono inadatti a far fronte alla concorrenza internazionale (articolo 10).

4. Per le uve secche e i fichi secchi vengono modificate le condizioni di acquisto ad opera degli organismi di ammasso (articolo 9, paragrafo 2).

Meritano altresì di essere menzionati gli elementi dell'OCM che non risultano modificati dalla presente proposta:

1. La nozione generale di "prezzo minimo al produttore" (prezzo che il trasformatore deve pagare al produttore per avere diritto all'aiuto comunitario) (articolo 3). Infatti, per tutti i prodotti trasformati che beneficiano di un aiuto alla trasformazione (pesche, pere, pomodori, prugne, fichi), eccetto gli agrumi, il prezzo minimo determina il reddito del produttore. Non si tratta di un reddito "complementare", come quello ricavato dai quantitativi ritirati, in contrapposizione al reddito "normale" percepito dalla vendita sul mercato. Il produttore di ortofrutticoli destinati alla trasformazione deve ottenere la maggior parte del proprio reddito dalla vendita all'industria.

   Ciò premesso, sembra opportuno mantenere gli stessi criteri utilizzati in passato per la fissazione del prezzo minimo al produttore. Per gli agrumi, il sistema rimane invariato e quindi il prezzo minimo al produttore sarà ridotto sulla stregua dell'indennità comunitaria di ritiro.

2. Il regime di aiuto alla coltura (aiuto per ettaro) e al magazzinaggio delle uve secche (articoli 7 e 9).

3. Il regime dei limiti di produzione per le pesche e le pere trasformate (articolo 5).

III. In occasione del recente pacchetto prezzi, il regime di aiuto alla trasformazione degli agrumi è stato modificato introducendovi la possibilità di pagamento diretto dell'aiuto comunitario al produttore. La Commissione si riserva la facoltà di proporre ulteriori modifiche, ma prima di procedere in tal senso desidera osservare gli effetti di questa recente modifica, per valutare se sia necessario apportarne altre.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli 95/0247(CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la contemporanea presenza di svariati fattori di cambiamento sta attualmente delineando una nuova situazione del settore ortofrutticolo, alla quale i produttori devono adeguarsi; che è quindi opportuno ridefinire le regole fondamentali che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati di detto settore; che le numerose modificazioni apportate al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli[1], rendono indispensabile a fini di chiarezza la sua sostituzione con un nuovo regolamento;

considerando che è opportuno inserire nel nuovo regolamento le disposizioni essenziali del regolamento (CEE) n. 3285/83 del Consiglio del 14 novembre 1983 che stabilisce le norme generali relative all'estensione di talune regole fissate dalle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli[2], del regolamento (CEE) n. 1319/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo al potenziamento dei mezzi di controllo dell'applicazione della normativa comunitaria nel settore degli ortofrutticoli[3], dal regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità d'applicazione dell'articolo 16ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli[4], del regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele e i cavolfiori[5] e regolamento (CEE) n. 1198/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce uno schedario agrumicolo comunitario[6]; che detti regolamenti vanno dunque abrogati;

---

(1) GU n. L 118, del 20.5.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (GU n. L 132 del 16.6.1995, pag. 8).

(2) GU n. L 325, del 22.11.1983, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 220/92 (GU n. L 24, del 1°.2.1992, pag. 7).

(3) GU n. L 137, del 27.5.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolemento (CEE) n. 404/93 (GU n. L 47 del 25.2.1993, pag. 1.).

(4) GU n. L 198, del 26.7.1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1327/95 (GU n. L 128 del 13.6.1995, pag. 8).

(5) GU n L 118, del 29.4.1989, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1327/95.

(6) GU n. L 119, dell'11.5.1990, pag. 59.

considerando che la classificazione dei prodotti secondo norme comuni ed obbligatorie per gli ortofrutticoli immessi in commercio all'interno della Comunità o esportati in paesi terzi consente di tracciare un quadro di riferimento che contribuisce alla lealtà degli scambi e alla trasparenza dei mercati e permette altresì di eliminare da questi ultimi i prodotti di qualità insoddisfacente; che l'osservanza di dette norme contribuisce in tal modo ad accrescere la redditività della produzione stessa;

considerando che per esigenze di semplificazione è opportuno assumere quali norme per l'organizzazione comune dei mercati quelle stabilite dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, con riguardo ai prodotti di cui tale organizzazione si è occupata; che è necessario precisare a quali condizioni le norme internazionali possono essere adattate alle specifiche esigenze della Comunità;

considerando che la normalizzazione può essere realmente efficace soltanto se viene applicata in tutte le fasi dell'immissione in commercio e alla partenza dalla regione di produzione; che tuttavia possono essere previste eccezioni per talune operazioni molto marginali e specifiche o che si effettuano all'inizio del circuito d'immissione in commercio oppure per prodotti destinati alla trasformazione; che va presa in considerazione anche un'eventuale possibilità di penuria; che le esigenze dei consumatori circa le caratteristiche degli ortofrutticoli richiedono che nell'etichettatura sia indicata l'origine dei prodotti sino al commercio al dettaglio.

considerando che nella produzione e nell'immissione in commercio degli ortofrutticoli si deve tener conto delle preoccupazioni in materia ambientale, a livello sia delle pratiche colturali che della gestione dei materiali usati e dell'eliminazione dei prodotti ritirati dalla produzione, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio;

considerando che le organizzazioni di produttori rappresentano gli elementi portanti dell'organizzazione comune dei mercati, della quale garantiscono, al loro livello, il funzionamento decentrato; che dinanzi ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, il raggruppamento dell'offerta in seno a dette organizzazioni appare più che mai come una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori sul mercato; che il cennato raggruppamento dell'offerta deve realizzarsi su base volontaria ed utile, grazie all'estensione e all'efficienza dei servizi che un'organizzazione di produttori può offrire ai suoi aderenti;

considerando che un'organizzazione di produttori atta a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati può essere riconosciuta dallo Stato membro soltanto in presenza di condizioni che essa stessa s'impegna a rispettare e a far rispettare, per statuto, ai propri membri; che alle associazioni di produttori che desiderano acquisire lo statuto di organizzazioni di produttori secondo il presente regolamento deve essere offerto un periodo transitorio, nel corso del quale possono beneficiare di un sostegno finanziario nazionale e comunitario, purché assumano e rispettino determinati obblighi;

considerando che è opportuno prevedere un periodo transitorio per le organizzazioni di produttori che sono già riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 ma che non sono immediatamente in grado di conformarsi al presente regolamento ai fini del riconoscimento; che tali organizzazioni devono dimostrarsi idonee a realizzare i cambiamenti all'uopo necessari;

considerando che per responsabilizzare le organizzazioni di produttori, in particolare per quanto attiene alle decisioni finanziarie, e per orientare verso prospettive durevoli l'assegnazione di risorse pubbliche ad esse destinate, occorre stabilire le condizioni alle quali dette risorse possono venir utilizzate; che il cofinanziamento di fondi d'esercizio attuato dalle organizzazioni di produttori sembra una soluzione adeguata;

considerando che l'esistenza e il corretto funzionamento dei fondi d'esercizio esigono che le organizzazioni di produttori si occupino della globalità della produzione di ortofrutticoli dei propri aderenti;

considerando che per potenziare ulteriormente l'azione delle organizzazioni di produttori o delle relative unioni e per garantire al mercato l'auspicabile stabilità è opportuno consentire agli Stati membri, nel rispetto di talune condizioni, di estendere a tutti i produttori non aderenti di una regione le regole, in particolare in materia di produzione, immissione in commercio e tutela ambientale, adottate per i propri aderenti dall'organizzazione o dall'unione della regione di cui trattasi; che, ove si apportino documenti giustificativi, alcune spese indotte dall'estensione delle regole possono essere poste a carico dei produttori interessati per i quali detta estensione ha ricadute vantaggiose;

considerando che le organizzazioni interprofessionali, costituite per iniziativa di operatori, individuali o associati, e rappresentative di una parte significativa delle varie categorie professionali del settore degli ortofrutticoli, possono contribuire a una migliore percezione delle realtà del mercato, facilitando un'evoluzione dei comportamenti economici e migliorando la conoscenza o l'organizzazione della produzione, della presentazione e dell'immissione in commercio dei prodotti; che in considerazione del contributo globale che le attività di queste organizzazioni possono dare al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, e in particolare di quelli perseguiti dal presente regolamento, è opportuno concedere, previa definizione del tipo di attività interessate, un riconoscimento specifico alle organizzazioni che comprovino una sicura rappresentatività e conducano iniziative positive riguardo ai suddetti obiettivi; che le disposizioni relative all'estensione delle regole adottate dalle organizzazioni di produttori o dalle relative unioni e per la ripartizione delle spese determinate da tale estensione devono applicarsi anche a livello intercategoriale, data l'analogia delle finalità perseguite;

considerando che per stabilizzare i corsi è auspicabile che le organizzazioni di produttori possano intervenire sul mercato, in particolare decidendo di non porre in vendita, in determinati periodi, alcuni quantitativi di prodotti; che tali operazioni di ritiro non possono essere considerate uno sbocco alternativo al mercato; che conseguentemente il loro finanziamento comunitario deve, da un lato, essere erogato soltanto per una percentuale determinata della produzione e, dall'altro, limitarsi ad un'indennità comunitaria ridotta, salva la possibilità di impiegare, per il medesimo fine, fondi d'esercizio; che un'esigenza di semplificazione giustifica la scelta, per ciascun prodotto, di un'indennità comunitaria unica e lineare; che per determinare una riduzione di entità comparabile per l'insieme dei prodotti sono necessarie alcune differenziazioni;

considerando che le misure di intervento possono avere pieno effetto soltanto se i prodotti ritirati dal mercato non sono nuovamente immessi nel circuito commerciale abituale per il genere di prodotti di cui trattasi; che occorre definire le varie forme di destinazioni o d'impiego rispondenti a tale condizione in modo da evitare, nella misura del possibile, la distruzione dei prodotti così ritirati ;

considerando che la nuova gestione dei ritiri consente di abrogare contemporaneamente le vigenti disposizioni relative alle conseguenze del superamento dei limiti; che è tuttavia opportuno conservare tale principio per un periodo transitorio, conferendo alla Commissione il potere di attuarla ove necessario;

considerando che il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio[7], ha stabilito gli adattamenti e le misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, e segnatamente il nuovo regime degli scambi con i paesi terzi nel settore degli ortofrutticoli; che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72, modificato dall'allegato XIII del regolamento (CE) n. 3290/94, devono essere inserite nel presente regolamento; che tuttavia quando alcuni prodotti sono importati nella Comunità per essere avviati all'industria di trasformazione non sono venduti in conto consegna; che conseguentemente il prezzo d'entrata può essere verificato ricorrendo ad elementi diversi dal valore forfettario; che, a questo proposito, è d'uopo completare la pertinente disposizione;

considerando che le regole dell'organizzazione dei mercati devono essere rispettate dall'insieme degli operatori che sono tenuti ad applicarle, in quanto altrimenti risulterebbe falsata l'intera disciplina, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero tanto per l'uso delle risorse pubbliche, quanto per la concorrenza tra operatori; che occorre pertanto istituire un corpo di ispettori comunitari specifico per il settore; che per motivi di bilancio e di efficienza tale corpo di ispettori deve essere composto sia da dipendenti della Commissione sia da agenti nazionali;

considerando che uno degli elementi indispensabili per la corretta gestione dell'organizzazione comune dei mercati è una precisa conoscenza del mercato; che è quindi opportuno predisporre le misure necessarie a tale scopo;

considerando che la concessione di determinati aiuti comprometterebbe il funzionamento del mercato interno; che è quindi opportuno applicare in questo settore le norme del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli deve tener conto, parallelamente ed in maniera adeguata, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che per agevolare l'esecuzione delle disposizioni previste, è opportuno definire una procedura che attui una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato di gestione;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

---

[7] GU n. L 349, del 31.12.1994, pag. 105.

2. L'organizzazione comune riguarda i prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
0702 00	Pomodori freschi o refrigerati
0703	Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0705	Lattughe (lactuca sativa) e cicorie (Cichoricum spp.), fresche o refrigerate
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, saliferi o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, fresche o refrigerate
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60
ex 0802	Altre frutte a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 30
0803 00 11	Banane fresche da cuocere
ex 0803 00 90	Banane essiccate da cuocere
0804 20 10	Fichi, freschi
0804 30 00	Ananassi
0804 40	Avocadi
0804 50 00	Guaiave, manghi e mangostani
0805	Agrumi, freschi o secchi
0806 10 21 0806 10 29 0806 10 30 0806 10 40 0806 10 50 0806 10 61 0806 10 69	Uve, fresche, da tavola

0807 Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0808 Mele, pere e cotogne, fresche

0809 Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0810 Altre frutta fresche

delle voci 0801 e 0802 Miscugli formati esclusivamente da frutta a guscio

0813 50 31
0813 50 39

1212 10 10 Carrube

3. Le campagne di commercializzazione dei prodotti menzionati al paragrafo 2 sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 45.

TITOLO I

Classificazione dei prodotti

Articolo 2

1. I prodotti destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco possono essere classificati in base ad un sistema di norme.

2. Le norme CEE/ONU per gli ortofrutticoli freschi raccomandate dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 45, ai fini dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti di cui all'allegato I. Fino al momento di tale adozione si applicano le norme definite conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

3. Le deroghe alle norme adottate in applicazione del paragrafo 1, necessarie per rispondere ad esigenze specifiche dell'organizzazione comune dei mercati, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45.

Articolo 3

1. I prodotti per i quali sono adottate delle norme possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o altrimenti commercializzati, all'interno della Comunità, soltanto se sono conformi a dette norme.

   Tuttavia, gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di conformità alle norme o a determinate loro disposizioni:

   a) i prodotti esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o altrimenti commercializzati dal produttore nei luoghi di vendita all'ingrosso, in particolare i mercati alla produzione, situati nella regione di produzione,

   b) i prodotti avviati da questi luoghi di vendita all'ingrosso verso centri di confezionamento e d'imballaggio o centri di deposito situati nella stessa regione di produzione.

In caso di applicazione del secondo comma, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione e le comunica le misure prese a tale scopo.

2. Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme all'interno della regione di produzione:

   a) i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di confezionamento e d'imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall'azienda del produttore verso tali centri;
   b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di confezionamento e di imballaggio.

3. Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme:

a) i prodotti avviati agli impianti di trasformazione, salvo eventuale fissazione, secondo la procedura di cui all'articolo 45, di criteri qualitativi minimi per i prodotti destinati alla trasformazione industriale.

Dev'essere comprovato che tali prodotti rispondono alle condizioni previste, in particolare per quanto concerne la destinazione;

b) i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo, oppure venduti al dettaglio in una regione data per soddisfare un consumo tradizionale.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45.

Articolo 4

Qualora i prodotti conformi alle norme non bastino a coprire il fabbisogno del consumo, vengono decise, secondo la procedura di cui all'articolo 45 e per un periodo limitato, misure derogatorie all'applicazione delle norme medesime.

Articolo 5

1. Le indicazioni previste dalle norme in materia di marcatura figurano a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile, o mediante etichetta integrata nel collo.

2. Per le merci spedite alla rinfusa caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le indicazioni di cui al paragrafo 1 figurano su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.

Articolo 6

Nella fase della vendita al minuto, quando i prodotti sono offerti nell'imballaggio, anche se preconfezionato ai sensi della direttiva 79/112/CEE del Consiglio[8], le indicazioni previste per la marcatura figurano in modo chiaro e leggibile.

I prodotti possono non essere presentati nell'imballaggio purché il rivenditore al minuto apponga sulla merce messa in vendita un cartello sul quale figurino in caratteri molto chiari e leggibili le indicazioni previste dalle norme relative :
- alla varietà,
- all'origine del prodotto,
- alla categoria di qualità.

---

[8] GU n. L 33, dell'8.2.1979, pag. 1.

Articolo 7

Per verificare se i prodotti per i quali sono adottate delle norme sono conformi alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, in tutte le fasi della commercializzazione e durante il trasporto gli organismi designati da ciascuno Stato membro eseguono un controllo di conformità per sondaggio, conformemente alle disposizioni del titolo VI.

Tale controllo deve essere eseguito preferibilmente prima della partenza dalle regioni di produzione, all'atto del confezionamento o del carico della merce.

Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione gli organismi da essi designati per l'esecuzione del controllo.

Articolo 8

1. I prodotti per i quali sono adottate delle norme sono ammessi all'importazione in provenienza dai paesi terzi solo se sono conformi a dette norme o a norme almeno equivalenti.

2. Le disposizioni degli articoli da 3 a 7 si applicano ai prodotti importati nella Comunità, dopo l'espletamento delle formalità d'importazione in conformità delle disposizioni comunitarie vigenti in materia.

Articolo 9

1 I prodotti per i quali sono adottate delle norme sono ammessi all'esportazione verso paesi terzi solo se conformi alle medesime.

Possono tuttavia essere accordate deroghe secondo la procedura di cui all'articolo 45, in considerazione delle esigenze dei mercati di destinazione.

2. I prodotti destinati all'esportazione verso paesi terzi sono sottoposti a un controllo di qualità prima di uscire dal territorio doganale della Comunità.

Articolo 10

Le misure volte a garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni previste nel presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 45.

Queste misure possono prevedere, per i prodotti destinati ad essere importati nella Comunità, il riconoscimento dei servizi ufficiali di controllo del paese terzo esportatore.

TITOLO II

Organizzazioni di produttori

Articolo 11

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per "organizzazione di produttori" qualsiasi persona giuridica

a) costituita per iniziativa dei produttori di frutta e/o di ortaggi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ed avente in particolare lo scopo:

1) di assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo,
2) di promuovere la concentrazione dell'offerta provvedendo ad immettere sul mercato la produzione degli aderenti,
3) di ridurre i costi di produzione e di regolarizzare i prezzi,
4) di promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per favorire la biodiversità;

b) il cui statuto obbliga i produttori associati, in particolare a quanto segue:

1) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione e di commercializzazione, nonché di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori,
2) aderire, per quanto riguarda una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori,
3) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori; tuttavia, previa autorizzazione dell'organizzazione stessa e fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa stabilite, i produttori associati possono:

- procedere, presso la propria azienda, a vendite dirette al consumatore, per il suo fabbisogno personale, del 10% al massimo della loro produzione,

nonché

- commercializzare essi stessi, o per il tramite di un'altra organizzazione di produttori determinata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro organizzazione,
- commercializzare per il tramite di un'altra organizzazione di produttori determinata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che, per caratteristiche intrinseche, non rientrano a priori nelle attività commerciali della loro organizzazione;

4) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;
5) versare le quote contributive previste dallo statuto per l'istituzione e il finanziamento del fondo d'esercizio di cui all'articolo 15;

c) il cui statuto stabilisce:

1) le modalità di determinazione, di adozione e di modificazione delle regole di cui alla lettera b), punto 1),
2) le quote contributive necessarie al finanziamento dell'organizzazione di produttori,
3) le regole atte a garantire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa assunte,
4) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, e in particolare di mancato pagamento della quota contributiva, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori,

5) le regole relative all'ammissione di nuovi soci, e in particolare il periodo minimo d'adesione;

d) che è stata riconosciuta dallo Stato membro interessato nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.

2. Gli Stati membri riconoscono quali organizzazioni di produttori ai sensi del presente regolamento le associazioni di produttori che ne facciano domanda a condizione che:

a) presentino i requisiti previsti al paragrafo 1 e a tal fine comprovino, tra l'altro, che rappresentano un numero minimo di produttori e un volume minimo di produzione commercializzabile, da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 45;
b) offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza della loro attività;
c) mettano effettivamente a disposizione dei produttori associati un'assistenza tecnica per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente nonché i mezzi tecnici per il magazzinaggio, il confezionamento e l'immissione in commercio dei prodotti e garantiscano altresì una gestione commerciale e contabile adeguata ai compiti che intendono svolgere.

Articolo 12

1. Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi;
b) decidono, ove del caso, di revocare il riconoscimento, sulla base dei controlli che sono tenuti ad eseguire ad intervalli ravvicinati per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori, delle condizioni del riconoscimento, e decidono le sanzioni da applicare alle organizzazioni medesime a seguito della revoca del riconoscimento;
c) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

2. Le modalità secondo le quali gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle attività delle organizzazioni di produttori sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45.

La Commissione accerta l'osservanza dell'articolo 11 procedendo a controlli conformemente al titolo VI e, a seguito di tali controlli, chiede eventualmente agli Stati membri la revoca del riconoscimento.

Articolo 13

1. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, le organizzazioni di produttori entro il 30 giugno 1995 risultano riconosciute a norma degli articoli 13 e 13bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 ma che non possono ottenere, senza un periodo transitorio, il riconoscimento di cui all'articolo 11 del presente regolamento, beneficiano delle disposizioni del titolo IV, purché continuino a soddisfare le condizioni dei summenzionati articoli del regolamento (CEE) n. 1035/72.

2. Il periodo biennale di cui al paragrafo 1 è esteso ad un quadriennio a condizione che l'organizzazione interessata:

   a) presenti, a una data fissata prima della scadenza dei due anni di cui al paragrafo 1 e allo scopo di ottenere il riconoscimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, un relativo piano d'azione che lo Stato membro deve accettare o respingere;
   b) dimostri, all'atto della presentazione del piano, di avere costituito il fondo d'esercizio di cui all'articolo 15;
   c) si obblighi, sotto pena di sanzione decisa dallo Stato membro, a dare completa esecuzione al piano d'azione prima della scadenza del quadriennio.

3. All'organizzazione di produttori che, per qualsiasi ragione e in qualsiasi momento, cessi di rispondere alle condizioni di cui al paragrafo 2, è revocato il riconoscimento secondo il disposto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera b).

   Tuttavia, il primo comma si applica fatti salvi i diritti individuali che l'organizzazione di produttori ha potuto acquisire conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 14

1. Le associazioni di produttori nuove o non riconosciute in forza del regolamento (CEE) n. 1035/72 possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di quattro anni per conformarsi alle condizioni di cui all'articolo 11.

   A tal fine, presentano allo Stato membro un piano scaglionato nel tempo di riconoscimento, la cui accettazione fa decorrere il termine di quattro anni di cui al primo comma ed equivale ad un prericonoscimento.

2. Nei quattro anni successivi alla data del prericonoscimento, gli Stati membri possono concedere alle associazioni di produttori di cui al paragrafo 1:

   a) aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo;
   b) aiuti, erogati direttamente o tramite istituti di credito, sotto forma di mutui agevolati destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e in quanto tali indicati nel piano di cui al paragrafo 1, secondo comma.

3. Gli aiuti di cui al paragrafo 2 sono rimborsati dalla Comunità conformemente all'articolo 51, paragrafo 2.

4. Prima di concedere il prericonoscimento, lo Stato membro comunica alla Commissione la propria intenzione e le relative conseguenze finanziarie.

5. Con la presentazione allo Stato membro di un piano di riconoscimento, l'associazione di produttori si assoggetta ai controlli nazionali e ai controlli comunitari eseguiti a norma del titolo VI, con particolare riguardo alla corretta gestione dei fondi pubblici.

6. Gli Stati membri decidono sulle sanzioni da applicare alle associazioni di produttori che non adempiono ai propri obblighi.

Articolo 15

1. Un aiuto finanziario è concesso, secondo il disposto del presente articolo, alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo d'esercizio alimentato con quote contributive degli aderenti calcolate in base ai quantitativi di ortofrutticoli effettivamente commercializzati sul mercato. Tale aiuto finanziario integra la dotazione del fondo d'esercizio.

2. Il fondo d'esercizio di cui al paragrafo 1 è destinato:

   a) al finanziamento di ritiri dal mercato, da un lato, e della trasformazione degli agrumi, dall'altro, secondo le condizioni di cui al paragrafo 3;
   b) al finanziamento di un programma operativo presentato alle competenti autorità nazionali e da esse approvato conformemente a quanto disposto al paragrafo 6.

   Tuttavia, il fondo suddetto può essere utilizzato, nella sua totalità o in parte, per il finanziamento del piano d'azione presentato dalle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 13.

3. Il ricorso al fondo d'esercizio per il finanziamento di ritiri, da un lato, e della trasformazione di agrumi, dall'altro, è consentito soltanto se le competenti autorità nazionali hanno approvato un programma operativo. Detto ricorso può configurarsi come:

   a) pagamento di una compensazione di ritiro per i prodotti non compresi nell'allegato II;
   b) erogazione di un'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro;
   c) erogazione di un'integrazione del prezzo minimo alla produzione per gli agrumi consegnati alla trasformazione nell'ambito dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1035/77[9] e (CE) n.3119/93[10].

   Gli Stati membri possono stabilire la misura massima della compensazione o delle integrazioni decise, nei limiti dei prezzi di ritiro più elevati applicabili per la campagna 1995/1996, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3bis, agli articoli 16bis e 16 ter e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72.

   La quota del fondo d'esercizio che può essere destinata al finanziamento di ritiri non deve superare il 40% nel primo anno, il 35% nel secondo anno, il 30% nel terzo anno, il 20% nel quarto anno e il 10% a partire dal quinto anno dalla data di approvazione, da parte delle competenti autorità nazionali, del primo programma operativo presentato dall'organizzazione di produttori interessata e approvato da dette autorità.

4. Il programma operativo di cui al paragrafo 2, lettera b) deve:

   a) essere finalizzato al miglioramento qualitativo e alla valorizzazione commerciale dei prodotti, alla promozione degli stessi presso i consumatori o alla creazione di linee di prodotti biologici;
   b) comprendere misure destinate a promuovere il ricorso, da parte dei produttori associati, a tecniche rispettose dell'ambiente, per quanto riguarda sia le pratiche colturali sia la gestione dei materiali usati;

---

(9) GU n. L 125, del 19.5.1977, pag. 3.
(10) GU n. L 279, del 12.11.1993, pag. 17.

c) tener conto, nell'ambito delle proprie previsioni finanziarie, delle risorse tecniche ed umane necessarie per accertare l'osservanza delle norme e disposizioni fitosanitarie e dei tenori massimi autorizzati di residui.

Per tecniche rispettose dell'ambiente si intendono, in particolare, quelle che consentono di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio[11].

5. L'aiuto finanziario di cui al paragrafo 1 è pari all'entità delle quote contributive menzionate al medesimo paragrafo ed effettivamente versate, ed è limitato al 50% delle spese realmente sostenute a norma del paragrafo 2.

   Detta percentuale è del 60% se un programma operativo o una parte di esso è presentato:

   a) da più organizzazioni di produttori che partecipano in Stati membri diversi ad azioni transnazionali, escluse le operazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), oppure
   b) da una o più organizzazioni di produttori per azioni che devono essere realizzate da una filiera interprofessionale.

6. L'aiuto di cui al paragrafo 5 è finanziato per il 20% dagli Stati membri e per l'80% dalla Comunità.

   Tuttavia, l'aiuto suddetto è finanziato per il 10% dagli Stati membri e per il 90% dalla Comunità nel caso di organizzazioni di produttori che esercitino la loro attività nelle regioni che rientrano nell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n: 2052/88 del Consiglio[12].

Articolo 16

1. Il programma operativo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), è presentato alle competenti autorità nazionali che devono approvarlo, respingerlo o chiederne la modificazine, conformemente al disposto del presente regolamento.

   Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di capitolati d'oneri relativi alle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b). Essi trasmettono il progetto di tale disciplina alla Commissione, che può chiederne la modificazione entro tre mesi qualora constati che il progetto non permette di conseguire gli obiettivi fissati dall'articolo 130 R del trattato e dal programma politico e d'azione della Comunità a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro la consistenza del fondo d'esercizio. Lo Stato membro notifica all'organizzazione di produttori l'entità dell'aiuto finanziario, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 15, paragrafo 5.

3. Un'unione di organizzazioni di produttori riconosciuta dallo Stato membro interessato può surrogarsi ai propri aderenti nella gestione del loro fondo d'esercizio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, nonché per l'elaborazione, l'attuazione e la presentazione dei programmi operativi

---

(11) GU-n. L 215, del 30.7.1992, pag. 85.
(12) GU n. L 185, del 15.7.1988, pag. 9.

di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b). In tale ipotesi, l'unione è la beneficiaria dell'aiuto finanziario ed effettua la comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Il programma operativo e il relativo finanziamento privato e pubblico hanno carattere pluriennale, con durata minima di 3 anni e massima di 5 anni.

5. La presentazione allo Stato membro di un programma operativo assoggetta l'organizzazione di produttori o, in caso di applicazione del paragrafo 3, l'unione di organizzazioni di produttori ai controlli nazionali e ai controlli comunitari eseguiti a norma del titolo VI, con particolare riguardo alla corretta gestione dei fondi pubblici.

Articolo 17

Qualora gli strumenti generali dell'organizzazione comune dei mercati risultassero insufficienti o inadeguati per prodotti specificati all'articolo 1 che rivestono una grande importanza economica o ecologica a livello locale o regionale e che sono soggetti ad una forte concorrenza internazionale, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 45, misure specifiche volte a promuovere tali prodotti e a rafforzarne la competitività.

In particolare, tali misure possono prevedere le iniziative di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 18

1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori o un'unione di organizzazioni di produttori che abbia adottato le stesse regole, operante in una circoscrizione economica determinata, sia considerata, per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su domanda di questa organizzazione o unione, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti nella circoscrizione e non aderenti a una delle organizzazioni sopracitate:

   a) le regole di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) punto 1,
   b) le regole adottate dall'organizzazione o dall'unione in materia di ritiro, a condizione che queste regole

      - si applichino da almeno un anno,
      - figurino nell'elenco tassativo di cui all'allegato III,
      - siano rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione.

2. Ai sensi del presente articolo, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.

3. Un'organizzazione di produttori o un'unione di organizzazioni di produttori è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno due terzi dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno due terzi della produzione di tale circoscrizione.

4. Le regole che sono rese obbligatorie per l'insieme dei produttori di una circoscrizione economica determinata:

a) non devono arrecare pregiudizio agli altri produttori dello Stato membro, da un lato, e della Comunità, dall'altro;
b) non si applicano, salvo che siano ad essi specificatamente destinate, ai prodotti consegnati per la trasformazione nell'ambito di un contratto firmato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, fatte salve le regole di conoscenza della produzione di cui al paragrafo 1, lettera a)
c) non possono esser contrarie alla vigente normativa comunitaria..

5. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per l'insieme dei produttori di una circoscrizione economica determinata.

La Commissione decide che lo Stato membro revochi l'estensione dell'applicazione delle regole da esso resa obbligatoria:

a) qualora accerti che con tale estensione viene eliminata la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o è lesa la libertà degli scambi, oppure siano messi in pericolo gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato;
b) qualora accerti che l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica di cui sia decisa l'estensione; la decisione della Commissione adottata in merito a tale accordo, decisione o pratica si applica soltanto a decorrere dalla data di accertamento ;
c) qualora accerti, a seguito dei controlli a posteriori eseguiti in virtù del titolo VI, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo.

6. Per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 1, sulla base di documenti giustificativi, lo Stato membro interessato può decidere che i produttori non aderenti siano tenuti a versare all'organizzazione, o eventualmente all'unione di organizzazioni, la parte del contributo versato dai produttori aderenti destinata a coprire:

a) le spese amministrative risultanti dall'applicazione del disposto del paragrafo 1,
b) le spese risultanti dalle attività di ricerca, di studio del mercato e di promozione delle vendite svolte dall'organizzazione o dall'unione di organizzazioni a beneficio dell'insieme della produzione della circoscrizione.

7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle circoscrizioni economiche di cui al paragrafo 2. Entro un mese dalla comunicazione, la Commissione approva l'elenco o decide, previa consultazione dello Stato membro interessato, le modificazioni che questi deve apportarvi.

TITOLO III

Organizzazioni e accordi interprofessionali

Articolo 19

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per "organizzazione interprofessionale riconosciuta", in appresso denominata "organizzazione interprofessionale", qualsiasi persona giuridica

a) che raggruppi rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione ed al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

b) che sia stata costituita per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o unioni che la compongono e

c) che svolga, in una o più regioni della Comunità, alcune delle attività seguenti, tenendo conto eventualmente degli interessi dei consumatori:
   - migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
   - contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato degli ortofrutticoli, in particolare attraverso ricerche o studi di mercato;
   - elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
   - accrescere la valorizzazione degli ortofrutticoli;
   - fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei prodotti e la protezione dell'ambiente;
   - ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia dei suoli e delle acque;
   - sviluppare metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;
   - valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le denominazioni geografiche;
   - definire, per quanto riguarda le regole di produzione e di commercializzazione elencate nell'allegato III, regole più restrittive delle normative comunitarie o nazionali;

d) che sia stata riconosciuta conformemente al paragrafo 2.

2. Gli Stati membri riconoscono quali organizzazioni interprofessionali le organizzazioni stabilite sul loro territorio che ne fanno domanda, a condizione che:

   a) esercitino la loro attività in una o più regioni nell'ambito di detto territorio;
   b) rappresentino una parte significativa della produzione, della trasformazione e, ove del caso, del commercio di ortofrutticoli e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella regione o nelle regioni di cui trattasi e, qualora operino in varie regioni, dimostrino di possedere una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati, in ognuna delle regioni interessate;
   c) svolgano varie attività fra quelle menzionate al paragrafo 1, lettera c);
   d) non si occupino, come tali, della produzione, della trasformazione o della commercializzazione di ortofrutticoli e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

3. Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto domanda, fornendo tutte le informazioni utili relative alla loro rappresentatività e alle loro attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari.

   La Commissione può opporsi al riconoscimento entro due mesi dalla notificazione.

4. Gli Stati membri:

   a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi;
   b) decidono, se del caso, di revocare il riconoscimento, a seguito dei controlli che sono tenuti ad eseguire ad intervalli ravvicinati per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni interprofessionali, delle condizioni di riconoscimento, e stabiliscono le

sanzioni da applicare alle organizzazioni medesime in caso di revoca del riconoscimento;

c) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

5. Le modalità secondo le quali gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle attività delle organizzazioni interprofessionali sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45.

La Commissione accerta l'osservanza del paragrafo 2 procedendo a controlli conformemente al titolo VI e, a seguito di tali controlli, può chiedere agli Stati membri di revocare il riconoscimento.

6. Il riconoscimento autorizza a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettera c), in conformità del presente regolamento.

Articolo 20

1. Qualora un'organizzazione interprofessionale attiva in una o più regioni determinate sia considerata, con riguardo ad un prodotto determinato, rappresentativa della produzione, della trasformazione e, se del caso, del commercio di detto prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi o decisioni convenuti nell'ambito di quest'ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o non, nella o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.

2. Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione, della trasformazione o eventualmente del commercio di ortofrutticoli nella regione o nelle regioni di cui trattasi. Qualora la domanda di estensione dell'efficacia delle regole riguardi più regioni, l'organizzazione interprofessionale deve comprovare una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni di cui trattasi.

3. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione:

a) devono vertere esclusivamente su uno dei seguenti aspetti:
- conoscenza della produzione e del mercato,
- regole di produzione più restrittive dell'eventuale normativa comunitaria e nazionale in materia,
- regole di commercializzazione,
- regole di tutela ambientale,
- iniziative di valorizzazione della produzione,
- iniziative di tutela dell'agricoltura biologica e delle denominazioni d'origine, dei marchi di qualità e delle denominazioni geografiche;

Le regole di cui al secondo, terzo e quarto trattino possono essere solo quelle di cui all'allegato III;

b) devono essere applicate da almeno un anno;
c) possono essere rese obbligatorie per un massimo di tre anni;

d) non devono arrecare pregiudizio agli altri operatori dello Stato membro, da un lato, e della Comunità, dall'altro.

Articolo 21

1. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per l'insieme degli operatori di una o più regioni determinate.

   La Commissione decide che lo Stato membro revochi l'estensione delle regole da esso decisa, nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma.

2. Se, in applicazione del presente articolo, alcune regole sono rese obbligatorie per i non aderenti ad un'organizzazione interprofessionale, lo Stato membro può decidere, ove si presentino documenti giustificativi, che gli operatori non aderenti, attivi individualmente o non, siano tenuti a versare all'organizzazione la totalità o parte dei contributi versati dagli aderenti.

TITOLO IV

Regime degli interventi

Articolo 22

1. Le organizzazioni di produttori o le relative unioni hanno facoltà di non commercializzare, per i volumi e i periodi che giudicano opportuni, alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che esse stesse determinano e che sono conferiti dagli aderenti.

2. Le organizzazioni di produttori o le relative unioni stabiliscono la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato in applicazione del paragrafo 1 in modo da non ostacolare il normale smaltimento della produzione di cui trattasi, da un lato, e da salvaguardare l'ambiente ed in particolare la qualità delle acque e del paesaggio, dall'altro.

3. In caso di applicazione del paragrafo 1, le organizzazioni di produttori o le relative unioni versano ai produttori associati, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II conformi alle norme, l'indennità comunitaria di ritiro stabilita conformemente all'articolo 25, nel limite del 10% della produzione commercializzata.

   Il limite del 10% di cui al primo comma si applica alla produzione commercializzata dei soli soci dell'organizzazione di produttori interessata, o di un'altra organizzazione in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto 1, secondo e terzo trattino, esclusi tuttavia i ritiri in forza dell'articolo 23.

4. Il limite del 10% di cui al paragrafo 3 si applica a partire dalla quinta campagna di commercializzazione successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento. I ritiri effettuati durante il periodo transitorio costituito dalle quattro campagne precedenti non possono superare, in termini di produzione commercializzata quale definita secondo la procedura di cui all'articolo 45, le percentuali seguenti: 50% per la prima campagna, 40% per la seconda, 30% per la terza e 20% per la quarta.

   Tuttavia, per gli agrumi, tali percentuali sono: 30% per la prima campagna, 25% per la seconda, 20% per la terza e il 15% per la quarta.

Al presente paragrafo si applicano le disposizioni del paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 23

Per i prodotti di cui all'allegato II, le organizzazioni di produttori concedono il beneficio delle disposizioni dell'articolo 22 ai produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal presente regolamento, qualora questi ne facciano domanda.

L'indennità comunitaria di ritiro è tuttavia diminuita del 10%. Inoltre, l'importo versato tiene conto delle spese globali di ritiro sostenute dai soci e debitamente comprovate. Tale indennità non può essere concessa per più del 10% della produzione commercializzata dell'interessato.

Articolo 24

Le organizzazioni di produttori o le relative unioni notificano alle autorità nazionali, che ne danno comunicazione alla Commissione, tutti gli elementi riguardanti l'applicazione degli articoli 22 e 23 e, in particolare, le misure predisposte ai fini della protezione dell'ambiente in occasione delle operazioni di ritiro.

Detti elementi da notificare sono, ove necessario, stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 45.

Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di capitolati d'oneri relativi ai metodi di ritiro rispettosi dell'ambiente. Essi trasmettono il progetto di detta disciplina alla Commissione, che può chiederne la modificazione entro tre mesi qualora constati che il progetto non permette di conseguire gli obiettivi fissati dall'articolo 130 R del trattato e dal programma comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile.

Articolo 25

1. Nella prima campagna di commercializzazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, l'indennità comunitaria di ritiro è pari, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II ad esclusione degli agrumi, alla media dei prezzi di ritiro mensili più bassi applicabili per la campagna 1995-1996 conformemente all'articolo 16, paragrafo 3*bis*, all'articolo 16*bis*, all'articolo 16*ter* e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72.

   A partire dalla quinta campagna di commercializzazione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'indennità comunitaria di ritiro è pari, per ciascuno dei prodotti suddetti, all'85% dell'indennità fissata in applicazione del primo comma.

   Il divario tra l'indennità di cui al primo comma e quella di cui al secondo comma viene progressivamente annullato, riducendolo di quote uguali tra la seconda e la quinta campagna di commercializzazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nel caso degli agrumi, l'indennità comunitaria di ritiro per la prima campagna di commercializzazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento è pari, per ciascun prodotto ad eccezione dei satsuma, al prezzo più basso di ritiro applicabile per la

campagna 1995-1996 conformemente all'articolo 16*bis*, all'articolo 16*ter* e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72, mentre per i satsuma è pari al prezzo di ritiro più elevato.

A partire dalla quinta campagna di commercializzazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, l'indennità comunitaria di ritiro è pari, per tutti i prodotti, al più basso prezzo di ritiro delle clementine, stabilito conformemente alle disposizioni del primo comma.

Il divario tra l'indennità di cui al primo comma e quella di cui al secondo comma viene progressivamente annullato, riducendolo di quote uguali tra la seconda e la quinta campagna di commercializzazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'indennità comunitaria di ritiro è costituita da un importo unico, per tutta la Comunità.

4. Gli importi di cui al presente articolo sono fissati, se del caso, all'inizio delle campagne di cui ai paragrafi 1 e 2, secondo la procedura di cui all'articolo 45.

Articolo 26

1. Se il mercato di un prodotto di cui all'allegato II manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di carattere strutturale che determinano o potrebbero determinare un volume eccessivo di ritiri di cui all'articolo 22, viene fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 45 e prima dell'inizio della campagna di commercializzazione di tale prodotto, un limite d'intervento del cui superamento, valutato con riferimento al prodotto sulla base dei ritiri effettuati nel corso di una campagna o di un periodo equivalente oppure della media degli interventi effettuati nel corso di più campagne, sono patrimonialmente responsabili i produttori.

   Il superamento del limite d'intervento determina una riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro per la campagna seguente. Di tale riduzione non si tiene conto nelle campagne successive.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 45, sono decise:

   a) le conseguenze del superamento dei limiti, con riguardo a ciascuno dei prodotti interessati;
   b) se del caso, l'indennità comunitaria di ritiro ridotta e le misure d'applicazione del presente articolo.

3. Il presente articolo si applica per le quattro campagne di commercializzazione successive all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 27

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni giorno di mercato per tutta la durata di ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, i corsi rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione per alcuni prodotti, definiti in base alle caratteristiche commerciali proprie (varietà o tipo, categoria di qualità, calibro e confezionamento).

2. L'elenco dei mercati e dei prodotti di cui al paragrafo 1 è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 45.

Sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 1 i mercati degli Stati membri sui quali, per un determinato prodotto, una parte rilevante della produzione nazionale è commercializzata nel corso della campagna o di uno dei periodi nei quali questa è stata suddivisa.

Articolo 28

1. Gli Stati membri versano l'indennità comunitaria di ritiro di cui all'articolo 25 alle organizzazioni di produttori, o alle relative unioni, che hanno effettuato dei ritiri in conformità degli articoli 22 e 23 e che sono tenute a corrispondere l'indennità medesima ai loro soci o a produttori non aderenti.

   I versamenti e i relativi anticipi sono effettuati secondo le modalità stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45.

2. L'indennità comunitaria di ritiro è pagata ferma restando l'eventuale applicazione delle conseguenze finanziarie determinate dal superamento di un limite d'intervento.

   Tale indennità è inoltre diminuita delle entrate nette ottenute dalle organizzazioni di produttori o dalle relative unioni con i prodotti ritirati dal mercato.

3. La concessione dell'indennità comunitaria di ritiro è subordinata, per i prodotti che le organizzazioni di produttori o le relative unioni non possono orientare verso una delle destinazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1 ad un'utilizzazione conforme alle direttive emanate dallo Stato membro in virtù delle disposizioni dell'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 29

1. I prodotti ritirati dal mercato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 3 e rimasti invenduti sono smaltiti alle condizioni seguenti:

   a) per tutti i prodotti:

      - distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività svolte a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa delle insufficienti risorse necessarie alla loro sussistenza;
      - distribuzione gratuita agli istituti di pena e alle colonie di vacanze, nonché agli ospedali e agli ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati dalle collettività di cui trattasi;
      - distribuzione gratuita al di fuori della Comunità tramite enti caritativi a ciò autorizzati dagli Stati membri, a favore di popolazioni bisognose di paesi terzi;

      e, in subordine,

      - utilizzazione per fini non alimentari;
      - utilizzazione per l'alimentazione animale, sotto forma di prodotti freschi o previa trasformazione da parte dell'industria mangimistica;

   b) per la frutta, distribuzione gratuita agli alunni nelle scuole, al di fuori dei pasti serviti nelle mense scolastiche;

c) per le mele, le pere, le pesche, le nettarine e le pesche noci, trasformazione in alcole di gradazione superiore a 80° ottenuto per distillazione diretta del prodotto;

d) per tutti i prodotti, cessione di alcune loro categorie all'industria di trasformazione, purché ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità o per i prodotti importati; l'attuazione della presente disposizione è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 45.

2. Le operazioni di distribuzione gratuita previste al paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino e lettera b) sono organizzate sotto la responsabilità degli Stati membri.

   Tuttavia, per quanto concerne la distribuzione gratuita di frutta agli alunni delle scuole, la Commissione può assumere, nell'ambito delle azioni di ricerca e promozione, l'iniziativa e la responsabilità di azioni pilota a carattere locale.

3. Gli Stati membri mettono in contatto le organizzazioni di produttori con gli enti o associazioni di beneficenza potenziali destinatari dei prodotti ritirati dal mercato sul loro territorio in previsione di una delle forme di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

4. La cessione dei prodotti alle industrie mangimistiche viene effettuata, mediante gara, dall'organismo designato dallo Stato membro di cui trattasi.

   Le operazioni di distillazione di cui al paragrafo 1, lettera c) sono effettuate dalle industrie di distillazione, sia per proprio conto, sia per conto dell'organismo designato dallo Stato membro interessato. Nel primo caso, la cessione dei prodotti a tali industrie è effettuata da detto organismo mediante gara. Nel secondo caso, l'organismo affida le operazioni di distillazione a tali industrie mediante gara.

5. La Comunità si assume, a condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio[13], le spese di trasporto connesse alle operazioni di distribuzione gratuita previste al paragrafo 1, lettera a), nonché le spese di cernita e di imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di mele e di agrumi, qualora quest'ultima sia scaglionata secondo contratti tra le organizzazioni di produttori e gli enti o le associazioni di beneficenza di cui al paragrafo 3.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare i criteri di indizione delle gare sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 45.

TITOLO V

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 30

1. Tutte le importazioni ed esportazioni nella e dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

---

(13) GU n. L 94, del 28.4.1970, pag. 13.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 35 e 36.

Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli può essere subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo; salvo casi di forza maggiore, la cauzione viene incamerata in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro il termine o lo è solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 45.

Articolo 31

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

2. Nella misura in cui l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di entrata della partita importata, la reale entità di tale prezzo è verificata tramite un valore all'importazione forfettario, calcolato dalla Commissione per ciascuna origine e ciascun prodotto in base alla media ponderata dei corsi dei prodotti in questione sui mercati d'importazione rappresentativi degli Stati membri o, se necessario, su altri mercati. Tuttavia, per la verifica del prezzo di entrata di prodotti importati essenzialmente per essere avviati alla trasformazione, possono essere adottate disposizioni specifiche secondo la procedura di cui all'articolo 45.

3. Se il prezzo di entrata dichiarato per la partita in questione è superiore al valore all'importazione forfettario, aumentato del margine stabilito in conformità del paragrafo 5, senza tuttavia superare di oltre il 10% il valore forfettario, è necessario costituire una cauzione pari ai dazi all'importazione e determinata in base al valore all'importazione forfettario.

4. Se il prezzo di entrata della partita considerata non è dichiarato al momento dell'attraversamento doganale, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal valore all'importazione forfettario, ovvero dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo le condizioni che saranno determinate ai sensi del paragrafo 5.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45.

Articolo 32

1. Per evitare od eliminare eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente

all'articolo 228 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, salvo i casi in cui le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli comunicati dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

   I volumi che devono essere superati affinché venga imposto un dazio all'importazione addizionale sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

3. I prezzi all'importazione da considerarsi ai fini dell'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata.

   A tal fine i prezzi all'importazione cif sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto in oggetto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione comunitario del prodotto medesimo.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45. Tali modalità riguardano segnatamente:

   a) i prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;
   b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1, conformemente all'articolo 5 di detto accordo.

Articolo 33

1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round vengono aperti e gestiti secondo le modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 45.

2. La gestione dei contingenti può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:

   a) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");
   b) metodo di ripartizione in proporzione dei quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo detto "dell'esame simultaneo");
   c) metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti tradizionali (secondo il metodo detto "tradizionali/nuovi arrivati").

Altri metodi appropriati possono essere stabiliti.

Questi metodi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione tiene conto, se opportuno, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, ispirandosi

eventualmente ai metodi applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale e, se necessario, secondo lo scaglionamento appropriato, determinano il metodo di gestione da applicare e comportano, se del caso:

   a) le disposizioni che garantiscano la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
   b) le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a), e
   c) le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 34

1. Nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sulla base dei prezzi praticati nel commercio internazionale ed entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, è fissato il metodo:

   a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione e che consenta l'impiego più efficiente possibile delle risorse disponibili, tenendo conto dell'efficienza e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori;
   b) amministrativamente meno oneroso per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,
   c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Quando la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione può essere differenziata, per un determinato prodotto, secondo la destinazione dello stesso.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 45. Tale fissazione ha luogo periodicamente.

In caso di necessità, le restituzioni fissate periodicamente possono essere modificate nell'intervallo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

4. Le restituzioni sono fissate tenendo conto dei seguenti elementi:

   a) situazione o prospettive di evoluzione:
      - dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità;
      - dei prezzi praticati nel commercio internazionale;

b) spese minime di commercializzazione e di trasporto dai mercati comunitari fino ai porti o ad altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché spese di inoltro fino ai paesi di destinazione;
c) aspetto economico delle esportazioni considerate;
d) limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato.

5. I prezzi sul commercio ingternazionale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto di quelli che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione.

I prezzi sul commercio internazionale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto:

a) dei corsi constatati sui mercati dei paesi terzi;
b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, praticati nei paesi terzi di destinazione;
c) dei prezzi alla produzione rilevati nei paesi terzi esportatori;
d) dei prezzi di offerta alla frontiera della Comunità.

6. La restituzione viene concessa unicamente su richiesta e dietro presentazione del pertinente titolo di esportazione.

7. L'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo e, nel caso di una restituzione differenziata, quello applicato in tale data:

a) relativamente alla destinazione indicata nel titolo ovvero,
b) relativamente alla destinazione reale, qualora essa non coincida con la destinazione indicata nel titolo. In tal caso, l'importo non può superare quello applicabile relativamente alla destinazione indicata nel titolo.

Allo scopo di evitare l'uso indebito della flessibilità prevista dal presente paragrafo, possono essere adottate misure appropriate.

8. È possibile derogare ai paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di interventi di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 45.

9. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:
- sono stati esportati fuori della Comunità,
- sono di origine comunitaria e
- nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata nel titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 7, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 45, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

10. Il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 228 del trattato, è assicurato dai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti considerati. Quanto all'osservanza degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, la fine di un periodo di riferimento non incide sulla validità dei titoli di esportazione.

11. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili, non assegnati o non utilizzati, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45.

Articolo 35

1. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in forza di esso, all'atto dell'importazione in provenienza da paesi terzi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono vietate:
   - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
   - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

2. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

Articolo 36

1. Negli scambi con i paesi terzi possono essere adottate opportune misure qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 subisca o rischi di subire gravi turbative, tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.

   L'applicazione di tali misure è consentita unicamente fintantoché sussista la suddetta turbativa o minaccia di turbativa, oppure fino a quando i quantitativi ritirati o acquistati non si siano considerevolmente ridotti.

   Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, stabilisce le norme generali d'applicazione del presente paragrafo e definisce in quali casi ed entro quali limiti gli Stati membri possono adottare misure conservative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavoratori dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

TITOLO VI

Controlli nazionali e comunitari

Articolo 37

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai mercati degli ortofrutticoli, con particolare riguardo ai campi di pertinenza dei controlli di cui all'alletato IV.

2. I controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. Nel caso di controlli per sondaggio, gli Stati membri si assicurano, mediante la natura e la frequenza degli accertamenti, nonché sulla base di un'analisi dei rischi, che detti controlli siano adeguati al loro oggetto e all'insieme del loro territorio, e che siano commisurati al volume di prodotti del settore ortofrutticolo commercializzati o detenuti per essere commercializzati.

   L'impiego di fondi pubblici deve formare oggetto di controlli sistematici, fermo restando l'esecuzione di tali controlli anche in altri campi.

3. Gli Stati membri curano che gli organismi competenti dispongano di agenti idonei, per numero, qualificazione ed esperienza professionale, all'efficace esecuzione dei controlli, con particolare riguardo ai campi di pertinenza di cui all'allegato IV.

Articolo 38

1. Fermi restando i controlli eseguiti dalle autorità nazionali in forza dell'articolo 37, la Commissione, in collaborazione con le istanze competenti dello Stato membro interessato, esegue o fa eseguire controlli sul posto, al fine di assicurare l'applicazione uniforme della normativa comunitaria relativa ai mercati degli ortofrutticoli, con particolare riguardo ai campi di pertinenza di cui all'allegato IV.

2. La Commissione comunica anticipatamente e per iscritto allo Stato membro l'oggetto, lo scopo e il luogo dei controlli previsti, la data d'inizio degli stessi, nonché l'identità e la qualifica degli ispettori.

Articolo 39

1. È istituito un corpo di ispettori speciale per i mercati degli ortofrutticoli, costituito da ispettori della Commissione in possesso delle conoscenze tecniche, della qualifica e dell'esperienza necessarie all'esercizio delle loro mansioni, nonché da agenti degli Stati membri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

2. Il corpo di ispettori speciale espleta le seguenti mansioni sotto la direzione della Commissione:

   a) collabora ai controlli previsti e svolti dalle istanze competenti degli Stati membri;
   b) esegue, su iniziativa della Commissione, controlli ai quali possono partecipare agenti dello Stato membro interessato;
   c) valuta i sistemi di controllo predisposti a livello nazionale, le procedure seguite e i risultati ottenuti;

d) reperisce informazioni sull'insieme dei provvedimenti, legislativi o di altro tipo, presi dalle autorità competenti per conseguire una migliore osservanza della normativa comunitaria relativa ai mercati degli ortofrutticoli;
e) promuove la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le istanze competenti dei vari Stati membri per contribuire all'applicazione uniforme della normativa relativa ai mercati degli ortofrutticoli e per agevolare la circolazione dei prodotti del medesimo settore.

3. Ai fini dei controlli da eseguire in applicazione del paragrafo 2, lettera b), la Commissione avverte, in tempo utile prima dell'inizio delle operazioni, l'istanza competente dello Stato membro sul cui territorio avranno luogo le operazioni medesime.

4. La Commissione indica i luoghi nei quali devono essere eseguiti i controlli e ne determina le modalità pratiche.

Articolo 40

1. Nello svolgimento dei propri compiti il corpo di ispettori della Commissione gode dei diritti e poteri di seguito indicati, fatti salvi i limiti che gli Stati membri impongono ai propri agenti nell'esercizio dei controlli:

a) accesso a locali, depositi, terreni, impianti e mezzi di trasporto che possano essere interessati dalle operazioni di verifica;
b) richieste di qualsivoglia chiarimento a qualsiasi operatore interessato;
c) accesso a qualsiasi dato o documento giuridico, contabile od altri documenti utili per i controlli, nonché facoltà di chiederne copie o estratti.

Nel corso dei controlli, il comportamento degli ispettori della Commissione è conforme alle norme e gli usi professionali esistenti nello Stato membro di cui trattasi e sono vincolati al segreto d'ufficio.

2. La Commissione stabilisce adeguati contatti con le istanze competenti degli Stati membri per predisporre programmi di controlli comuni. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per agevolarla nell'espletamento di tale compito.

3. La Commissione invia quanto prima all'istanza competente dello Stato membro interessato una comunicazione sui risultati delle missioni svolte dagli ispettori: nella comunicazione sono illustrate le difficoltà incontrate e le infrazioni alle disposizioni vigenti eventualmente accertate.

4. Lo Stato membro interessato comunica quanto prima alla Commissione i provvedimenti adottati per eliminare le difficoltà o le infrazioni di cui trattasi.

Articolo 41

Gli accertamenti comunicati allo Stato membro in applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, possono essere assimilate a quelli di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70.

TITOLO VII

Disposizioni generali

Articolo 42

Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, le norme degli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento.

Articolo 43

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I dati oggetto della comunicazione sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 45. Secondo la medesima procedura sono fissate anche le modalità di comunicazione e di diffusione dei dati medesimi

2. Fermi restando gli articoli 11 e 19, vengono stabilite, secondo la procedura di cui all'articolo 45, le informazioni sulle superfici coltivate e sui quantitativi raccolti, commercializzati, o non posti in vendita nell'ambito dell'articolo 22, che le organizzazioni di produttori sono tenute a raccogliere presso i loro aderenti, nonché le modalità per la raccolta, da parte di una o più organizzazioni di produttori designate dallo Stato membro interessato, delle medesime informazioni presso singoli produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal presente regolamento.

3. Gli Stati membri provvedono al trattamento statistico dei dati di cui al paragrafo 2. Essi adottano le misure di controllo utili per accertarne l'esattezza e ne informano la Commissione.

Articolo 44

È istituito un comitato di gestione degli ortofrutticoli, denominato in appresso "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 45

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese.

Articolo 46

Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 47

Le modalità d'applicazione del presente regolamento e in particolare dei titoli II, III e VI sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 45.

Articolo 48

L'applicazione del presente regolamento deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 49

Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per sanzionare le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e per prevenire e reprimere le frodi.

Articolo 50

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dagli Stati membri ai fini dell'applicazione o in forza del presente regolamento sono comunicate alla Commissione entro un mese dalla loro emanazione. Lo stesso obbligo si applica alle modificazioni di dette disposizioni.

Articolo 51

1. Le spese connesse al pagamento dell'indennità comunitaria di ritiro e al finanziamento comunitario del fondo d'esercizio, delle misure specifiche di cui all'articolo 17, nonché dei controlli di cui agli articoli 38 e 39 si considerano interventi intesi a stabilizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70.

2. Gli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 14 costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio[14]. Detti aiuti sono coperti dalle previsioni delle spese annuali di cui all'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio[15].

---

(14) GU n. L 374, del 31.12.1988, pag. 25.
(15) GU n. L 218, del 6.8.1991, pag. 1.

L'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 si applica agli aiuti di cui al presente paragrafo.

3. Il pagamento del contributo viene effettuato a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio[16]. Tuttavia per il pagamento del saldo o per il rimborso si procede, salvo il disposto del paragrafo 4 di detto articolo, in base:

   a) a una dichiarazione delle spese sostenute dagli Stati membri nel corso di un anno civile e
   b) a una relazione sull'applicazione delle misure durante lo stesso anno civile redatta conformemente all'articolo 25, paragrafo 4 del suddetto regolamento,

   dichiarazione e relazione da presentare alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

4. La Commissione adotta le modalità d'applicazione dei paragrafi 2 e 3, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

5. Il titolo VI si applica salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio[17].

Articolo 52

Entro il 31 dicembre 2000, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, eventualmente corredata delle opportune proposte.

Articolo 53

I regolamenti (CEE) n. 1035/72, (CEE) n. 3285/83, (CEE) n. 1319/85, (CEE) n. 2240/88, (CEE) n. 1121/89 e (CEE) n. 1198/90 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano nell'allegato V.

Articolo 54

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

---

[16] GU n. L 374, del 31.12.1988, pag. 1.
[17] GU n. L 388, del 30.12.1989, pag. 18.

ALLEGATO I

Norme di qualità relative agli ortofrutticoli freschi raccomandate dal gruppo di lavoro per la normalizzazione dei prodotti deperibili e per il miglioramento della qualità (NAZIONI UNITE, New York, 1991)

Prodotti	Norma applicabile
Albicocche	FFV-02
Agrumi	FFV-13
Mandorle dolci con guscio	DF-05
Carciofi	FFV-03
Asparagi	FFV-04
Melanzane	FFV-05
Agli	FFV-18
Carote	FFV-10
Sedani a coste	FFV-12
Ciliege	FFV-13
Cicoria Witloof	FFV-38
Cavolfiori	FFV-11
Cavoli cappucci	FFV-09
Cavoli di Bruxelles	FFV-08
Cetrioli	FFV-15
Zucchini	FFV-41
Spinaci	FFV-34
Fragole	FFV-35
Fagioli	FFV-06
Kiwi	FFV-46
Lattughe, indivie ricce e scarole	FFV-22
Meloni	FFV-23
Nocciole con guscio	DF-03
Noci con guscio	DF-01
Cipolle	FFV-25
Pesche e nettarine	FFV-26
Porri	FFV-21
Piselli da sgusciare	FFV-27
Peperoni	FFV-28
Mele e pere	FFV-01
Prugne	FFV-29
Uve da tavola	FFV-19
Pomodori	FFV-36

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti ammessi a beneficiare dell'indennità comunitaria di ritiro di cui all'articolo 22, paragrafo 3

Cavolfiori
Pomodori
Melanzane

Albicocche
Pesche
Nettarine (comprese le pesche noci)
Limoni
Pere (escluse le pere da sidro)
Uve da tavola
Mele (escluse le mele da sidro)
Satsuma
Mandarini
Clementine
Arance

ALLEGATO III

Elenco tassativo delle norme applicate dalle organizzazioni di produttori che possono essere estese ai produttori non associati, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1

1. Norme relative alla conoscenza della produzione
   a) dichiarazione delle intenzioni di coltivazione, per prodotto e, eventualmente, per varietà;
   b) comunicazione delle coltivazioni avviate;
   c) dichiarazione delle superfici totali coltivate, ripartite per prodotto e possibilmente per varietà;
   d) dichiarazione del previsto quantitativo e delle probabili date del raccolto, per prodotto e possibilmente per varietà;
   e) dichiarazione periodica dei quantitativi raccolti o delle scorte disponibili, per varietà;
   f) informazioni sulle capacità di magazzinaggio.

2. Norme di produzione
   a) rispetto della scelta delle sementi da utilizzare in funzione della prevista destinazione del prodotto: mercato dei prodotti freschi o trasformazione industriale;
   b) rispetto delle prescrizioni in materia di diradamento dei frutteti.

3. Norme di commercializzazione
   a) rispetto delle date previste per l'inizio del raccolto e rispetto dello scaglionamento della commercializzazione;
   b) rispetto dei criteri minimi in materia di qualità e di calibro;
   c) rispetto delle norme relative al condizionamento, alla presentazione, all'imballaggio e alla marcatura nella prima fase di immissione sul mercato;
   d) indicazione relativa all'origine del prodotto.

4. Norme di tutela dell'ambiente
   a) norme relative all'impiego di concimi e fertilizzanti;
   b) norme relative all'impiego dei prodotti fitosanitari e agli altri metodi di difesa delle colture;
   c) norme relative al tenore massimo di residui di prodotti fitosanitari o di fertilizzanti negli ortofrutticoli;
   d) norme relative allo smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali usati;
   e) norme relative alla distruzione dei prodotti ritirati dal mercato.

5. Norme in materia di ritiri
   - norme adottate in applicazione dell'articolo 20 alle condizioni di cui all'articolo 22.

ALLEGATO IV

Elenco non tassativo dei campi di pertinenza dei controlli nazionali e comunitari

Articoli 7 e 8	controllo di conformità dei prodotti alle norme
Articolo 12	- controllo dell'osservanza delle condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di produttori
Articolo 13	- controllo dell'attuazione del piano d'azione
Articolo 14	- controllo dell'attuazione del piano di riconoscimento e dell'utilizzazione degli aiuti
Articolo 15	- controllo dell'istituzione del fondo d'esercizio e dell'attuazione del programma operativo e, in particolare, controllo sistematico dell'utilizzazione dei fondi pubblici
Articolo 18	controllo del rispetto delle condizioni per l'estensione delle norme
Articoli 19 e 20	controllo del rispetto delle condizioni per la creazione delle organizzazioni e l'attuazione degli accordi interprofessionali, nonché per l'estensione delle norme
Articoli 22 segg.	controllo delle operazioni di ritiro
Articolo 28	controllo della regolarità del pagamento dell'indennità comunitaria di ritiro
Articolo 29	controllo dello smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato
Articoli 30 segg.	controllo dell'applicazione delle norme relative al regime degli scambi con i paesi terzi

ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 95/0248 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale

considerando che sul settore ortofrutticolo in generale agiscono vari fattori di cambiamento, di cui la Comunità deve tener conto mediante una ridefinizione delle regole di base che disciplinano le organizzazioni di mercato del settore; che, per quanto riguarda taluni prodotti trasformati, è inoltre necessario tener conto della situazione dei mercati internazionali; che le numerose modificazioni apportate al regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli[1] rendono indispensabile, a fini di chiarezza, la sostituzione con un nuovo regolamento;

considerando che è opportuno inserire nel nuovo regolamento le disposizioni essenziali del regolamento (CEE) n. 2245/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per le pesche sciroppate[2], del regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che stabilisce le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati[3], del regolamento (CEE) n. 668/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori[4]; che detti regolamenti vanno quindi abrogati;

considerando che taluni prodotti trasformati rivestono particolare importanza nelle regioni mediterranee della Comunità, dove i prezzi alla produzione sono sensibilmente superiori a quelli dei paesi terzi; che il regime di aiuto alla produzione basato sulla stipulazione di contratti che garantiscano il regolare approvvigionamento dell'industria contro pagamento di un prezzo minimo al produttore, applicato ormai da tempo, ha dato buoni risultati ed è quindi opportuno

---

(1) GU n. L 49, del 27.2.1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione (GU n. L 233, del 30.9.1995, pag. 69).

(2) GU n. L 198, del 26.7.1988, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione (GU n. 105, del 9.5.1995, pag. 3).

(3) GU n. L 119, dell'11.5.1990, pag. 74. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2202/90 (GU n. L 201, del 31.7.1990, pag. 4).

(4) GU n. L 72, del 25.3.1993, pag. 1.

mantenerlo; che tuttavia, in parallelo con gli ortofrutticoli freschi, è bene potenziare il ruolo delle organizzazioni di produttori onde favorire una maggiore concentrazione e una gestione più razionale dell'offerta ed agevolare il controllo del rispetto del prezzo minimo pagato ai produttori;

considerando che, dato il nesso esistente tra i prezzi dei prodotti da consumarsi freschi e quelli dei prodotti destinati alla trasformazione, è necessario che il prezzo minimo al produttore sia determinato in funzione dell'andamento dei prezzi di mercato nel settore degli ortofrutticoli freschi e con l'effetto di mantenere un adeguato equilibrio tra i vari sbocchi del prodotto fresco;

considerando che l'importo dell'aiuto deve compensare la differenza tra i prezzi corrisposti ai produttori nella Comunità e quelli praticati nei paesi terzi; che è quindi necessario impostare il calcolo in modo da tener conto di questa differenza e dell'incidenza dell'andamento del prezzo minimo, ferma restando l'applicazione di determinati elementi tecnici;

considerando che, a causa delle ingenti quantità di materie prime disponibili e dell'elasticità del potenziale di trasformazione, in certi casi la concessione dell'aiuto può comportare un aumento considerevole della produzione; che, per evitare le difficoltà di smercio che potrebbero conseguirne, è opportuno assoggettare la concessione dell'aiuto a limitazioni, le quali, a seconda dei prodotti, potranno assumere la forma di una soglia di garanzia o di un regime di quote; che l'esperienza acquisita nel comparto dei prodotti trasformati a base di pomodori milita a favore dell'adozione di un regime meno rigido, inteso a stimolare il dinamismo delle imprese e la competitività dell'industria comunitaria;

considerando che le peculiarità che caratterizzano il settore delle uve secche hanno determinato l'applicazione di un sistema di aiuto legato alla superficie specializzata coltivata; che detto sistema, congiuntamente al principio della superficie massima garantita, inteso ad evitare un'estensione smisurata della coltura delle uve da essiccazione, devono essere entrambi mantenuti, come in passato, nell'ambito dello stesso regolamento;

considerando che proseguono le operazioni di reimpianto volte a combattere la fillossera; che, per evitare che tali operazioni cessino, lasciando vaste superfici ancora indifese, è opportuno che resti in vigore il regime di aiuto ai produttori che procedono al reimpianto del vigneto a fini di lotta contro la fillossera;

considerando che, per facilitare lo smercio dei prodotti trasformati e il loro adattamento qualitativo alle esigenze del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di fissare apposite norme;

considerando che, nei settori delle uve secche e dei fichi secchi, il sistema di ammasso a fine campagna, limitato a un determinato quantitativo, deve essere mantenuto salvo taluni aggiustamenti; che occorre stabilire il livello dei prezzi di acquisto per i due prodotti in funzione delle rispettive caratteristiche;

considerando che occorre prevedere la possibilità di attuare misure specifiche a favore di alcuni settori esposti alla concorrenza internazionale e la cui produzione è di grande importanza a livello regionale o locale; che tali misure devono recare miglioramenti strutturali diretti a stimolare la competitività e a promuovere la domanda dei prodotti in oggetto;

considerando che il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 31 dicembre 1994[5], ha introdotto gli adattamenti e le misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in particolare il nuovo regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 426/86, modificato dall'allegato XIV del regolamento (CE) n. 3290/94 devono essere inserite nel presente regolamento; che tuttavia, a fini di semplificazione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di attuare talune disposizioni tecniche relative ad un'eventuale penuria di zucchero;

considerando che la concessione di determinati aiuti comprometterebbe il funzionamento del mercato interno; che è quindi opportuno rendere applicabili in questo settore le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli deve tenere in debito conto parallelamente gli obiettivi sanciti dagli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che, per agevolare l'esecuzione delle disposizioni previste, è opportuno definire una procedura che attui una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

---

(5) GU n. L 349, del 31.12.1994, pag. 105.

2. L'organizzazione comune riguarda i prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) ex 0710	Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere "Capsicum" e del genere "Pimenta" della sottovoce 0710 80 59.
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta" della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30
ex 0712	Ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce 0712 10 00, disidratati per essiccamento artificiale ed al calore, non atte all'alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11, 0712 90 19 e le olive della sottovoce 0712 90 90
0804 20 90	Fichi secchi
0806 20	Uve secche
ex 0811	Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce 0811 90 90
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce 0812 90 90
ex 0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39

Codice NC	Designazione delle merci
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri) fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione oppure secche
0904 20 10	Peperoni essiccati, non tritati né polverizzati
b) ex 0811	Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 1302 20	Sostanze pectiche e pectinati
ex 2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi: - frutti del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20 - granturco dolce (Zea Mays Var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30 - ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5% della sottovoce 2001 90 40 - foglie di vite, germogli di luppolo, cuori di palme e altre parti commestibili di piante e olive della sottovoce 2001 90 90 - cuori di palma della sottovoce 2001 90 60 - olive della sottovoce 2001 90 65 - foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce 2001 90 96
2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, escluso il granturco dolce (Zea mays Var. saccharata) della sottovoce 2004 90 10, olive della sottovoce 2004 90 99 e patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, escluse le olive della sottovoce 2005 70 00, il granturco dolce (Zea mays Var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e i frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni della sottovoce 2005 90 10
2006 00	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, candite nello zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite della sottovoce 2006 00 90
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi: - preparati omogeneizzati di banane della sottovoce 2007 10 - confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci 2007 99 39 e 2007 99 90 - banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci 2008 99 48, 2008 99 69 e 2008 99 99
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi: - burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10 - cuori di palma della sottovoce 2008 91 00 - preparati del tipo müsli della sottovoce 2008 92 45 - granturco della sottovoce 2008 99 85 - ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5% della sottovoce 2008 99 91 - foglie di vite, germogli di luppolo e altre simili parti commestibili di piante della sottovoce 2008 99 99 - miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci 2008 92 50, 2008 92 79, 2008 92 91 e 2008 92 99

Codice NC	Designazione delle merci
ex 2009	Succhi di frutta (esclusi i succhi e i mosti di uva della sottovoce 2009 60 e i succhi di banana della sottovoce 2009 80) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

3. La durata delle campagne di commercializzazione per i prodotti di cui al paragrafo 2 è fissata secondo la procedura di cui all'articolo 26.

TITOLO I

Regime di aiuti

Articolo 2

1. Ai prodotti di cui all'allegato I, ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità, si applica un regime di aiuto alla produzione.

2. L'aiuto alla produzione è concesso all'impresa di trasformazione che ha pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo almeno uguale al prezzo minimo, in virtù dei contratti stipulati tra le imprese di trasformazione e le organizzazioni di produttori riconosciute o titolari di un prericonoscimento a norma del regolamento (CE) n. ..../95 del Consiglio[6]. Le suddette organizzazioni di produttori applicano le disposizioni del presente articolo ai produttori non aderenti ad alcuna delle strutture collettive contemplate dal regolamento (CE) n. ..../95, i quali si impegnano a commercializzare per il loro tramite la totalità della produzione destinata alla fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato I e che versano un contributo a titolo di partecipazione alle spese generali di gestione del regime da parte dell'organizzazione.

   I contratti devono essere sottoscritti prima dell'inizio della campagna di commercializzazione.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base:

   a) del prezzo minimo applicato per la campagna precedente;
   b) dell'andamento dei prezzi di mercato nel settore degli ortofrutticoli;
   c) della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione.

2. Il prezzo minimo è fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna.

3. Il prezzo minimo e le modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26.

---

(6) GU n. L ....

Articolo 4

1. L'aiuto alla produzione non può superare la differenza fra il prezzo minimo pagato al produttore della Comunità e il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi produttori ed esportatori.

2. L'importo dell'aiuto è fissato in modo da consentire lo smaltimento del prodotto comunitario al prezzo minimo, nei limiti del disposto del paragrafo 1. Salvo l'applicazione dell'articolo 5, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si tiene conto in particolare:

   a) della differenza fra il costo della materia prima nella Comunità e quello della materia prima nei principali paesi terzi concorrenti,

   b) dell'importo dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente, e

   c) per i prodotti per i quali la produzione comunitaria rappresenta una quota sostanziale del mercato, dell'andamento del volume degli scambi con l'estero e del relativo prezzo, quando quest'ultimo criterio comporta una diminuzione dell'importo dell'aiuto.

3. L'aiuto è fissato in base al peso netto del prodotto trasformato. I coefficienti che esprimono il rapporto tra il peso della materia prima impiegata e il peso netto del prodotto trasformato sono stabiliti forfettariamente. Essi vengono regolarmente aggiornati alla luce dell'esperienza acquisita.

4. L'aiuto è versato alle imprese di trasformazione solo per i prodotti trasformati che sono:

   a) ottenuti da una materia prima raccolta nella Comunità, per la quale le imprese di trasformazione abbiano pagato almeno il prezzo minimo di cui all'articolo 3;

   b) conformi ai requisiti di qualità minimi.

5. Il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi concorrenti è determinato principalmente in base ai prezzi realmente praticati nella fase "uscita azienda agricola" per i prodotti freschi di qualità comparabile utilizzati per la trasformazione, ponderati in funzione dei quantitativi di prodotti finiti esportati da tali paesi terzi.

6. Per i prodotti, la cui produzione comunitaria rappresenta almeno il 50% del mercato del consumo comunitario, l'andamento dei prezzi e del volume delle importazioni e delle esportazioni è valutato in base ai dati dell'anno civile che precede l'inizio della campagna rispetto ai dati dell'anno civile precedente.

7. Per quanto riguarda i prodotti derivati dai pomodori, l'aiuto alla produzione è calcolato per i prodotti seguenti:

   a) concentrati di pomodori del codice NC 2002 90;

   b) pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà San Marzano o da varietà simili del codice NC 2002 10;

   c) pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà Roma o da varietà analoghe del codice NC 2002 10;

d) succhi di pomodori del codice NC 2009 50.

8. L'aiuto alla produzione per gli altri prodotti trasformati a base di pomodori è derivato dagli importi fissati, secondo i casi, o per i concentrati di pomodori, tenuto conto in particolare del tenore di estratto secco del prodotto, oppure per i pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà Roma o da varietà analoghe, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche commerciali dei prodotti.

9. Prima dell'inizio di ogni campagna, la Commissione fissa l'importo dell'aiuto secondo la procedura di cui all'articolo 26. Secondo la stessa procedura, essa stabilisce i coefficienti di cui al paragrafo 2, i requisiti di qualità minimi e le altre modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 5

1. Per ciascuna campagna di commercializzazione è istituito, per i prodotti sottoindicati, un limite di garanzia per la Comunità, il cui superamento comporta una riduzione dell'aiuto alla produzione. Il limite di garanzia è fissato nel modo seguente:

   - per le pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta, un quantitativo di 582 000 tonnellate espresso in peso netto;

   - per le pere Williams e Rocha allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, un quantitativo di 102 805 tonnellate espresso in peso netto.

2. Il superamento dei limiti di cui al paragrafo 1 è calcolato in base alla media dei quantitativi prodotti nel corso delle tre campagne che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto. In caso di superamento del limite, l'aiuto è ridotto, per la campagna successiva, in funzione del superamento accertato per il prodotto in oggetto.

Articolo 6

1. È istituito un regime di quote per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori. L'aiuto alla produzione è limitato ad un quantitativo di prodotti trasformati equivalente ad un volume di 6 596 787 tonnellate di pomodori freschi.

2. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 è ripartito, ogni cinque anni, in tre gruppi di prodotti - concentrato di pomodori, pomodori pelati interi in conserva e altri prodotti - in funzione della media dei quantitativi prodotti, nel rispetto del prezzo minimo, nel corso delle cinque campagne di commercializzazione precedenti la campagna per la quale viene effettuata la ripartizione.

   Tuttavia, la prima ripartizione - per la campagna 1996/97 e per le quattro campagne successive - viene effettuata in base alla media dei quantitativi effettivamente prodotti nel corso delle campagne 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95.

3. Il quantitativo di pomodori freschi, determinato per ciascun gruppo di prodotti in conformità del paragrafo 2, è ripartito annualmente tra gli Stati membri in funzione della media dei quantitativi prodotti, nel rispetto del prezzo minimo, nel corso delle tre campagne di commercializzazione precedenti la campagna per la quale viene effettuata la ripartizione, eccettuata la campagna 1995/96, che non è presa in considerazione.

Tuttavia, per le prime tre ripartizioni - effettuate per le campagne 1996/97, 1997/98 e 1998/99 - si tiene conto dei quantitativi effettivamente prodotti nelle campagne 1992/93, 1993/94 e 1994/95.

Nessuna ripartizione ai sensi del presente paragrafo può avere per effetto una variazione, tra Stati membri o tra gruppi di prodotti, superiore al 20% rispetto ai quantitativi assegnati per la campagna precedente. All'atto della ripartizione, effettuata a norma del paragrafo 2, detta percentuale è calcolata rispetto ai quantitativi della campagna precedente previa applicazione dei coefficienti di variazione risultanti, per ciascun gruppo di prodotti, dalla ripartizione in parola.

4. Gli Stati membri procedono alla ripartizione dei quantitativi ad essi attribuiti tra le imprese di trasformazione stabilite nel loro territorio, in base alla media dei quantitativi prodotti, nel rispetto del prezzo minimo, nel corso delle tre campagne di commercializzazione precedenti la campagna per la quale viene effettuata la ripartizione, eccettuata la campagna 1995/96, che non è presa in considerazione.

   Tuttavia, per le prime tre ripartizioni - effettuate per le campagne 1996/97, 1997/98 e 1998/99 -, viene tenuto conto dei quantitativi effettivamente prodotti nelle campagne 1992/93, 1993/94 e 1994/95.

5. Le ripartizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura. Esse contengono, tra l'altro, le norme applicabili alle imprese che hanno iniziato la loro attività da meno di tre anni, alle nuove imprese, nonché in caso di fusione o dismissione di imprese.

Articolo 7

1. E' accordato un aiuto per la coltura di uva sultanina, uve secche delle varietà Moscatel e uve secche di Corinto, destinate alla trasformazione.

   L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie specializzata coltivata, in base alla resa media per ettaro di tale superficie. Esso è fissato inoltre tenendo conto:

   - della necessità di garantire il mantenimento delle superfici tradizionalmente adibite alle colture precitate;

   - delle possibilità di smaltimento delle uve secche precitate.

   L'importo dell'aiuto può essere differenziato in funzione delle varietà di uve, nonché di altri fattori che possono influire sulle rese.

2. E' istituita, per ciascuna campagna di commercializzazione, una superficie massima garantita comunitaria, pari alla media delle superfici adibite alle colture di cui al paragrafo 1, durante le campagne 1987/88, 1988/89 e 1989/90. Se le superfici specializzate adibite alla produzione di uve secche superano la superficie massima garantita, l'importo dell'aiuto è ridotto per la campagna di commercializzazione successiva in funzione del superamento rilevato.

3. L'aiuto è pagato dopo il raccolto o se i prodotti sono stati essiccati ai fini della trasformazione.

4. I produttori che reimpiantano i loro vigneti per combattere la fillossera e che non beneficiano degli aiuti previsti dalle azioni strutturali contro detta malattia assunte a carico del FEAOG, sezione Orientamento, fruiscono, durante tre campagne, di un aiuto fissato in funzione dell'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 e dell'importo dell'aiuto concesso a titolo delle suddette azioni strutturali. In tal caso, il paragrafo 3 non si applica.

5. Prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, la Commissione fissa l'importo dell'aiuto secondo la procedura di cui all'articolo 26. Secondo la stessa procedura sono stabilite le modalità d'applicazione del presente articolo, accerta l'eventuale superamento della superficie massima garantita e determina la conseguente riduzione dell'importo dell'aiuto.

Articolo 8

Possono essere stabilite norme comuni di qualità per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, destinati al consumo nella Comunità o esportati verso i paesi terzi, secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 9

1. Gli organismi, persone fisiche o giuridiche autorizzate dagli Stati membri interessati, in appresso denominati "organismi d'ammasso", acquistano, negli ultimi due mesi della campagna di commercializzazione, i quantitativi di uva sultanina, di uve secche di Corinto e di fichi secchi prodotti nella Comunità durante la campagna in corso, sempreché i prodotti rispondano a requisiti di qualità da determinare.

   I quantitativi di uva sultanina e di uve secche di Corinto acquistati conformemente al paragrafo 2 non possono superare 27 370 tonnellate.

2. Il prezzo al quale gli organismi d'ammasso acquistano i prodotti di cui al paragrafo 1 è pari:

   a) per i fichi secchi, al prezzo minimo corrispondente alla categoria di qualità inferiore, diminuito del 5%;

   b) per l'uva sultanina e le uve secche di Corinto, al prezzo d'acquisto in vigore per la campagna 1994/95, aggiornato ogni anno in funzione dell'andamento del prezzo minimo all'importazione di cui all'articolo 13 o, a partire dall'anno 2000, dei prezzi mondiali.

3. L'esecuzione dello smaltimento dei prodotti acquistati dagli organismi d'ammasso non deve compromettere l'equilibrio del mercato e deve garantire la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento degli acquirenti.

   Per i prodotti che non possono essere smaltiti in condizioni normali, possono essere adottate misure particolari. In tal caso, può essere richiesta una cauzione speciale a garanzia del rispetto dell'esecuzione degli obblighi assunti, in particolare per quanto riguarda la destinazione del prodotto. La cauzione viene incamerata, in tutto o in parte, se gli obblighi non sono rispettati o lo sono solo parzialmente.

4. Un aiuto all'ammasso è concesso agli organismi d'ammasso per i quantitativi di prodotti che hanno acquistato e per l'effettiva durata del loro ammasso. Tuttavia l'aiuto cessa di essere versato oltre il periodo di diciotto mesi successivo alla fine della campagna nel corso della quale il prodotto è stato acquistato.

5. All'organismo d'ammasso è concessa una compensazione finanziaria pari alla differenza fra il prezzo d'acquisto pagato dagli organismi d'ammasso e il prezzo di vendita. Tale compensazione è diminuita degli eventuali utili risultanti dalla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita.

6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano gli organismi di ammasso che offrono adeguate garanzie sia di un magazzinaggio in buone condizioni tecniche, sia di una soddisfacente gestione dei prodotti acquistati.

   Detti organismi hanno l'obbligo, in particolare, d'immagazzinare i prodotti acquistati in locali distinti e di tenere per questi prodotti una contabilità distinta.

7. La messa in vendita dei prodotti acquistati a norma del paragrafo 1 avviene mediante gara o mediante vendite a prezzi fissati anticipatamente.

   Le offerte presentate sono prese in considerazione solo se viene costituita una cauzione.

8. Il prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 2 e le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda l'aiuto all'ammasso, la compensazione finanziaria, nonché l'acquisto e la vendita dei prodotti da parte degli organismi d'ammasso, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 10

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 che presentano una particolare importanza economica o ecologica, a livello locale o regionale, e che sono sottoposti a forte concorrenza internazionale, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 26, misure specifiche intese al miglioramento della competitività e alla promozione di questi prodotti.

   Tali misure possono comprendere, in particolare:

   a) azioni volte a migliorare l'idoneità alla trasformazione dei prodotti raccolti e ad adeguarne le caratteristiche alle esigenze dell'industria di trasformazione;

   b) azioni finalizzate alla messa a punto scientifica e tecnica di nuovi metodi o procedimenti operativi atti a migliorare la qualità e/o a ridurre i costi di produzione dei prodotti trasformati;

   c) azioni concernenti lo sviluppo di nuovi prodotti e/o di nuovi impieghi dei prodotti trasformati;

   d) la realizzazione di studi economici e di mecato;

   e) azioni intese a promuovere il consumo e l'impiego dei prodotti in oggetto.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 vengono realizzate da organizzazioni di produttori o dalle loro unioni, riconosciute a norma del regolamento (CE) n. ..../95, d'intesa con le organizzazioni che rappresentano gli altri comparti del settore interessato.

3. Il finanziamento pubblico delle misure di cui al paragrafo 1 ammonta al 50%. Esso è per il 10% a carico dello Stato membro e per il 90% a carico della Comunità nelle regioni dell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio[7], mentre per le altre regioni è per il 20% a carico dello Stato membro e per l'80% a carico della Comunità.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle destinate a garantire la complementarità e la compatibilità delle misure previste con quelle decise a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. ..../95, nonché con quelle decise a norma degli articoli 2, 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio[8], sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

TITOLO II

Scambi con i paesi terzi

Articolo 11

1. Tutte le importazioni e le esportazioni nella e dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

   Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni d'applicazione degli articoli 15, 16, 17 e 18.

   Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione all'importazione o dell'esportazione durante il periodo di validità del titolo; salvo casi di forza maggiore, la cauzione viene incamerata, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 12

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 26.

---

(7) GU n. L 185, del 15.7.1988, pag. 9.
(8) GU n. L 374, del 31.12.1988, pag. 25.

Articolo 13

1. Per i prodotti elencati nell'allegato II, viene fissato un prezzo minimo all'importazione per le campagne 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999. Il prezzo minimo all'importazione è stabilito tenendo conto in particolare:
   - del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,
   - dei prezzi praticati sui mercati mondiali,
   - della situazione sul mercato interno della Comunità,
   - dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi.

   Qualora il prezzo minimo all'importazione non venga rispettato, in aggiunta al dazio doganale si applica una tassa compensatoria calcolata sulla base dei prezzi praticati dai principali paesi terzi fornitori.

2. Il prezzo minimo all'importazione per le uve secche è fissato prima dell'inizio della campagna.

   Un prezzo minimo all'importazione deve essere fissato per le uve secche di Corinto e per le altre uve secche. Per ciascuno dei due gruppi, il prezzo minimo all'importazione può essere fissato per i prodotti presentati in imballaggio immediato di peso netto da determinare e per i prodotti presentati in imballaggio immediato di peso netto superiore a tale peso.

3. Il prezzo minimo all'importazione per le ciliegie trasformate è fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione. Il prezzo può essere fissato per i prodotti in imballaggi immediati aventi un peso netto determinato.

4. Il prezzo minimo da rispettare all'importazione per le uve secche è quello applicabile il giorno dell'importazione. L'eventuale tassa compensatoria è quella applicabile lo stesso giorno.

5. Il prezzo minimo all'importazione da rispettare per le ciliegie acide e per le ciliegie trasformate è quello applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

6. La tassa compensatoria per le uve secche è fissata tenendo conto di una scala di prezzi all'importazione. La differenza tra il prezzo minimo all'importazione e ciascuno scaglione è pari:
   - all'1% del prezzo minimo per il primo scaglione,
   - al 3%, 6% e 9%, rispettivamente, del prezzo minimo per il secondo, terzo e quarto scaglione,

   Il quinto scaglione copre tutti i casi in cui il prezzo all'importazione è inferiore a quello applicato per il quarto scaglione.

   L'importo massimo della tassa compensatoria da fissare per le uve secche non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo ed un importo determinato sulla base del prezzo più favorevole applicato sul mercato mondiale, per quantitativi rilevanti, dai paesi terzi più rappresentativi.

7. Se il prezzo all'importazione delle ciliegie acide e delle ciliegie trasformate è inferiore al prezzo minimo per tali prodotti, viene riscossa una tassa compensatoria di importo pari alla differenza tra i due prezzi.

8. Il prezzo minimo all'importazione, l'importo delle tassa compensatoria e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 14

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sul mercato comunitario imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in oggetto, è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione sono quelli comunicati dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio conformemente alla sua offerta depositata nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.

   I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati, in particolare, in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

3. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione in oggetto.

   I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in oggetto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione comunitaria per il prodotto.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26. Tali modalità riguardano segnatamente:

   a) i prodotti ai quali possono essere applicati dazi addizionali all'importazione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,
   b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 conformemente all'articolo 5 di detto accordo.

Articolo 15

1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, istituiti in virtù di accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

2. La gestione dei contingenti può essere effettuata mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi oppure mediante loro combinazione:

   a) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);
   b) metodo di ripartizione proporzionale delle quantità chieste al momento della presentazione delle domande (secondo il cosiddetto metodo "dell'esame simultaneo");
   c) metodo basato sulla considerazione delle correnti tradizionali degli scambi (secondo il cosiddetto metodo «produttori tradizionali/nuovi arrivati»).

   Possono essere stabiliti altri metodi appropriati.

   Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove opportuno, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, con la possibilità d'ispirarsi a metodi eventualmente applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale e secondo lo scaglionamento appropriato, determinano il metodo di gestione da applicare e comportano se del caso:

   a) disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
   b) disposizioni sul riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
   c) le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 16

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione di:
   a) quantitativi economicamente rilevanti dei prodotti senza aggiunta di zuccheri di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
   b) zucchero bianco e zucchero greggio del codice NC 1701:
      - glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90,
      - isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, nonché
      - sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero del codice NC ex 1702 90 99

      incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), sulla base dei relativi prezzi nel commercio internazionale, e nei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. Per quanto riguarda l'attribuzione delle quantità esportabili con restituzione, è stabilito il metodo:

   a) più idoneo alla natura dei prodotti e alla situazione del mercato in oggetto, che consenta l'impiego più efficiente delle risorse disponibili e che tenga conto dell'efficienza e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori,

b) meno gravoso dal punto di vista amministrativo per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,
c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.
Quando la situazione del commercio internazionale ovvero le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione, per un determinato prodotto, può essere differenziata a seconda della destinazione di quest'ultimo.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26. Tale fissazione ha luogo periodicamente.

Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su domanda di uno Stato membro o di propria iniziativa.

4. La restituzione è concessa soltanto su domanda e dietro presentazione del relativo titolo d'esportazione.

5. L'importo della restituzione per i prodotti esportati è quello del giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:
a) alla destinazione indicata nel titolo, ovvero
b) alla destinazione reale, qualora essa non coincida con la destinazione indicata nel titolo. In tal caso, l'importo non può superare quello applicabile alla destinazione indicata nel titolo.

Allo scopo di evitare l'uso indebito della flessibilità prevista dal presente paragrafo, possono essere adottate misure appropriate.

6. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 per i prodotti che beneficiano delle restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 26.

7. Il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento in essi previsti, applicabili per i prodotti interessati. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la fine di un periodo di riferimento non incide sulla validità dei titoli d'esportazione.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o inutilizzati, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 17

1. Il presente articolo si applica alle restituzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a).

2. Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) la situazione e le prospettive di evoluzione:
- dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità;

- dei prezzi praticati nel commercio internazionale;

b) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto minime a partire dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di inoltro fino ai paesi di destinazione;
c) l'aspetto economico delle esportazioni previste;
d) i limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato.

3. I prezzi sul mercato della Comunità per i prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione.

I prezzi nel commercio internazionale vengono stabiliti tenendo conto:
a) dei corsi rilevati sui mercati di paesi terzi,
b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi praticati nei paesi terzi di destinazione,
c) dei prezzi alla produzione rilevati nei paesi terzi esportatori,
d) dei prezzi d'offerta alla frontiera della Comunità.

4. La restituzione viene pagata quando è fornita la prova che i prodotti:
- sono stati esportati fuori della Comunità,
- sono di origine comunitaria, e
- per le restituzioni differenziate, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 5, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 26, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 18

1. Il presente articolo si applica alle restituzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b).

2. L'importo della restituzione è pari:
- nel caso dello zucchero greggio, dello zucchero bianco e degli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero, all'importo della restituzione per l'esportazione di questi prodotti come tali, fissato in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio[9], e delle relative disposizioni di applicazione;
- nel caso dell'isoglucosio, dell'importo della restituzione per l'esportazione di questo prodotto come tale in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e delle relative disposizioni di applicazione;
- nel caso del glucosio e dello sciroppo di glucosio, all'importo delle restituzioni per l'esportazione di questi prodotti come tali, fissato per ciascuno di tali prodotti in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio[10] e delle relative disposizioni di applicazione.

---

[9] GU n. L 177, del 1°.7.1981, pag. 4.
[10] GU n. L 181, del 1°.7.1992, pag. 21.

3. Per poter beneficiare della restituzione i prodotti trasformati devono essere accompagnati, al momento dell'esportazione, da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di zucchero greggio, di zucchero bianco, di sciroppo di barbabietola e di canna da zucchero, di isoglucosio, di glucosio e di sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti stessi.

   La veridicità della dichiarazione di cui al primo comma è verificata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

4. Qualora la restituzione risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), a tali prodotti si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) anziché quelle dello stesso articolo, lettera b).

5. La restituzione è concessa all'esportazione dei prodotti:
   a) che sono di origine comunitaria,
   b) che sono stati importati dai paesi terzi e per i quali è stato riscosso all'importazione il dazio di cui all'articolo 12, purché l'esportatore esibisca la prova:
      - dell'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto importato in precedenza, e
      - della riscossione del dazio all'importazione per tale prodotto.

   Nel caso di cui alla lettera b), la restituzione per ciascun prodotto è pari al dazio riscosso all'importazione, se questo è inferiore alla restituzione applicabile; se il dazio riscosso all'importazione è superiore alla restituzione, si applica quest'ultima.

6. La restituzione viene pagata allorché è esibita la prova che i prodotti:
   - rispondono ad una delle due situazioni di cui al paragrafo 5,
   - sono stati esportati fuori della Comunità, e
   - per le restituzioni differenziate, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 5, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 26, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 19

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, dello zucchero e degli ortofrutticoli, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può, in casi particolari, escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo:
   - per i prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e
   - per gli ortofrutticoli destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. In deroga al paragrafo 1, se la situazione ivi prevista si presenta eccezionalmente urgente e il mercato comunitario è perturbato o rischia di esserlo dal regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione

delle misure necessarie, immediatamente applicabili, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, e la cui durata di validità non può superare sei mesi. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha preso una decisione entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

Articolo 20

1. Qualora, in virtù dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1785/81, sia riscosso all'esportazione di zucchero bianco un prelievo superiore a 5 ECU per 100 chilogrammi, può essere decisa, secondo la procedura di cui all'articolo 26, la riscossione di una tassa sull'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento e contenenti come minimo il 35% di zucchero addizionato.

2. L'importo della tassa all'esportazione è fissato tenendo conto:
   - della natura del prodotto trasformato a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero,
   - del tenore di zucchero addizionato del prodotto in questione,
   - del prezzo dello zucchero bianco praticato nella Comunità e di quello praticato sul mercato mondiale,
   - del prelievo all'esportazione applicabile allo zucchero bianco,
   - delle implicazioni economiche dell'applicazione di tale tassa.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 21

1. Per la classificazione dei prodotti soggetti al presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in forza di esso, nelle importazioni provenienti da paesi terzi sono vietate:
   - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
   - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 22

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 subisca o rischi di subire gravi turbative, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fino alla cessazione di detta turbativa e del rischio di essa.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure conservative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavoratori dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 23

Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento..

Articolo 24

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. I dati oggetto di tale comunicazione sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 26. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono adottate secondo la stessa procedura.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un mese dalla loro emanazione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate ai fini dell'applicazione o in forza del presente regolamento, nonché le relative modificazioni.

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per sanzionare le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e per prevenire e reprimere le frodi.

Articolo 25

È istituito un comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 26

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza delle questioni in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

   La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese.

Articolo 27

Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 28

Le spese effettuate in applicazione degli articoli 2, 7, e 9 paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 10, paragrafo 3 sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio[11].

Articolo 29

Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi enunciati agli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 30

1. I regolamenti (CEE) nn. 426/86, 2245/88, 1206/90 e 668/93, sono abrogati.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano nell'allegato III.

---

[11] GU n. L 94, del 28.4.1970, pag. 13.

Articolo 31

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

ALLEGATO I

Prodotti di cui all'articolo 2

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0710 80 70	Pomodori pelati interi o a pezzi, congelati
ex 0712 90 30	Fiocchi di pomodori
0804 20 90	Fichi secchi
ex 0813 20 00	Prugne ottenute da susine da innesto, secche
2002 10 10	Pomodori pelati interi o a pezzi
2002 10 90	Pomodori non pelati interi o a pezzi
ex 2002 10 90	Crush o pizza sauce
ex 2002 90	altri (crush o pizza sauce)
ex 2002 90 11	Succhi di pomodori (compresi i passati)
ex 2002 90 19	
ex 2002 90 31	Concentrati di pomodoro
ex 2002 90 39	
ex 2002 90 91	
ex 2002 90 99	
ex 2008 40 51	Pere Williams e Rocha allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta
ex 2008 40 59	
ex 2008 40 71	
ex 2008 40 79	
ex 2008 40 91	
ex 2008 40 99	
ex 2008 70 61	Pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta
ex 2008 70 69	
ex 2008 70 71	
ex 2008 70 79	
ex 2008 70 92	
ex 2008 70 94	
ex 2008 70 99	
2009 50	Succhi di pomodoro

ALLEGATO II

Prodotti di cui all'articolo 13

Codice NC	Designazione delle merci
0806 20	Uve secche
ex 0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
ex 0811 90	- altre:
	-- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
ex 0811 90 10	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%:
	---- Ciliegie acide (Prunus cerasus):
ex 0811 90 10	----- non snocciolate
ex 0811 90 10	----- altre
	---- altre ciliegie:
ex 0811 90 10	----- non snocciolate
ex 0811 90 10	----- altre
ex 0811 90 30	--- altre:
	---- Ciliegie acide (Prunus cerasus):
ex 0811 90 30	----- non snocciolate
ex 0811 90 30	----- altre
	--- altre ciliegie:
ex 0811 90 30	----- non snocciolate
ex 0811 90 30	----- altre
	--- altre:
	---- Ciliegie:
	----- ciliegie acide (Prunus cerasus)
ex 0811 90 75	----- non snocciolate
ex 0811 90 75	------ altre
	--- altre:
ex 0811 90 80	----- non snocciolate
ex 0811 90 80	----- altre
ex 0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate:
0812 10 00	- Ciliegie
ex 0812 10 00	-- Ciliegie acide (Prunus cerasus)
ex 0812 10 00	-- altre
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
2008 60	- Ciliegie:
	-- senza aggiunta di alcole:
	--- con aggiunta di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:
2008 60 51	---- Ciliegie acide (Prunus cerasus)
2008 60 59	---- altre
	--- con aggiunta di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 1 kg:
2008 60 61	---- Ciliegie acide (Prunus cerasus)
2008 60 69	---- altre
	--- senza aggiunta di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto:
	---- uguale o superiore a 4,5 kg:
2008 60 71	----- Ciliegie acide (Prunus cerasus)
2008 60 79	----- altre
	---- inferiore a 4,5 kg:
2008 60 91	----- Ciliegie acide (Prunus cerasus)
2008 60 99	----- altre

ALLEGATO III

Tavole di concordanza

NOTA DI PRESENTAZIONE

Nelle pagine che seguono viene illustrata, con varie tabelle relative alle misure in questione, la stima delle incidenze finanziarie della nuova OCM dei prodotti ortofrutticoli.

L'ordine di presentazione differisce leggermente rispetto a quello del bilancio: per consentire infatti una comprensione immediata, la pagina di riepilogo è stata suddivisa in tre parti principali: prodotti freschi, prodotti trasformati, altri.

La struttura nella quale si collocano le diverse misure previste dalla nuova disciplina è indicata nelle tabelle, in modo da agevolare una lettura in parallelo con la scheda finanziaria. La sola variante è rappresentata dall'inserimento degli agrumi trasformati nella seconda parte anche se in realtà sono disciplinati da un regolamento specifico. Nella terza parte sono riunite misure che, pur non essendo specificamente previste dalla nuova regolamentazione, sono comunque riconducibili a questo settore.

Per una valutazione più corretta delle spese indotte dalla riforma è quindi preferibile escludere quest'ultima parte, nella quale potranno trovar posto le misure ad hoc eventualmente decise.

Si può osservare che la spesa globale per i prodotti freschi e trasformati rimane, a termine, fondamentalmente stabile: l'importo stimato per l'ultimo esercizio del periodo in esame è assai vicino al livello attuale, quale precisato nella lettera rettificativa del PPB 1996.

Non va inoltre scordato che le spese indicate per l'esercizio 1996 assumono un carattere particolare in quanto comprendono una parte delle nuove misure - la cui effettiva realizzazione dipenderà dall'intensità con cui le organizzazioni di produttori ricorreranno alle nuove possibilità loro offerte - ma soprattutto le spese della campagna 1995-1996, che sono riconducibili al sistema precedente ma il cui costo è in massima parte imputato al bilancio 1996.

Si può quindi affermare che, conformemente a quanto indicato nella comunicazione, c'è una stabilità e, nel contempo, un nuovo orientamento della spesa.

Tale stabilità può essere osservata nella parte riguardante i prodotti freschi, per i quali la riduzione dei costi dei ritiri corrisponde ad un aumento dei contributi versati per il tramite dei fondi d'esercizio o degli aiuti per le azioni specifiche (per i quali è previsto un massimale alla fine del periodo).

Per quanto concerne infine i prodotti trasformati, l'andamento della curva delle spese è determinato da un lato dalla progressiva contrazione degli aiuti alla trasformazione degli agrumi e delle restituzioni (con una stabilizzazione tuttavia a partire dall'ultima campagna) e, dall'altro, dai costi dell'adeguamento strutturale nel comparto delle uve secche mediante la lotta contro la fillossera. Anche questo adeguamento dovrebbe essere quasi interamente realizzato entro la fine del periodo di cui trattasi.

N.B : "La Commissione presenterà le proposte di mobilizzazione di risorse finanziarie, eventualmente necessarie, corrispondenti alla presente proposta, nel rispetto delle disposizioni contenute nella decisione del 31 ottobre 1994 concernente la disciplina di bilancio e del regolamento finanziario."

TABELLA RIEPILOGATIVA

Importi in Mio di ECU

	PPB 96 *	1996	1997	1998	1999	2000	2001
A. ORTOFRUTTICOLI FRESCHI							
1. Sostegno alle organizzazioni di produttori							
1.1 Fondo d'esercizio		128,7	180,1	205,8	231,6	257,3	257,3
1.2 Azioni specifiche		20,0	35,0	40,0	45,0	50,0	50,0
Totale	0,0	148,7	215,1	245,8	276,6	307,3	307,3
2. Interventi							
2.1 Ritiri delle organizzazioni di produttori	366,0	322,7	204,8	196,5	180,4	151,4	127,6
2.2 Ritiri dei produttori non associati		1,0	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3
2.3 Azioni pilota		1,5	1,5	1,0	1,0	0,5	0,5
2.4 Distribuzione gratuita	7,2	5,5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Totale	373,2	330,7	216,6	207,6	191,3	161,5	137,5
3. Altre frutta e misure							
3.1 Frutta a guscio	105,0	105,0	100,0	101,3	102,1	104,1	75,1
3.2 Restituzioni	98,0	98,5	92,2	85,9	79,6	73,3	67,0
3.3 Corpo di ispettori		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Totale	203,0	204,1	192,8	187,8	182,3	178,0	142,7
TOTALE FRESCHI	576,2	683,4	624,5	641,3	650,2	646,8	587,5
B. ORTOFRUTTICOLI TRASFORMATI							
4. Ortofrutticoli							
4.1 Pesche, pere, prugne e fichi	106,0	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6
4.2 Uve secche	138,0	136,7	141,8	147,3	144,9	142,9	141,4
4.3 Pomodori	374,0	366,9	373,5	373,5	373,5	373,5	373,5
4.4 Agrumi	208,0	189,4	186,5	182,9	179,3	175,7	172,1
Totale	826,0	800,6	809,5	811,3	805,4	799,7	794,7
5. Altre frutta e misure							
5.1 Misure specifiche		20,8	33,2	41,5	45,7	49,8	49,8
5.2 Restituzioni	14,0	14,5	13,6	12,6	11,7	10,8	9,9
5.3 Ananassi	12,0	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
5.4 Lamponi	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	28,0	49,7	61,2	67,5	70,8	74,0	72,1
TOTALE TRASFORMATI	854,0	850,3	870,7	878,8	876,1	873,8	866,8
FRESCHI E TRASFORMATI	1430,2	1533,7	1495,3	1520,1	1526,3	1520,6	1454,4
C. ALTRI							
6.1 Promozione	13,0	13,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
6.2 Programmi di ammodernamento	48,0	48,0	40,0	15,0	0,0	0,0	0,0
6.3 Aiuto speciale per la Grecia (trasporto)	9,0	17,0	17,0	10,0	0,0	0,0	0,0
6.4 Estirpazioni (alberi di pesche e nettarine)	74,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE ALTRI	144,0	152,0	72,0	40,0	15,0	15,0	15,0
TOTALE GENERALE	1574,2	1685,7	1567,3	1560,1	1541,3	1535,6	1469,4

* Gli importi indicati corrispondono al fabbisogno di stanziamenti della lettera rettificativa del PPB 1996.

A. ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

1. Sostegno alle organizzazioni di produttori

(Art. 15)

Le organizzazioni di produttori (OP) rappresentano la chiave di volta di questa riforma dell'OCM: esse sono chiamate a svolgere un ruolo sempre più dinamico sul mercato. È quindi logico che siano dotate degli indispensabili mezzi finanziari e che, conseguentemente, beneficino di aiuti più consistenti. Il FEAOG-Garanzia offre un sostegno diretto alle OP, partecipando al finanziamento del fondo d'esercizio che sono tenute a costituire, e più specificamente alla parte strutturale dello stesso, destinata a finanziare i programmi d'azione strutturali che le organizzazioni stesse si impegnano ad attuare entro un termine compreso tra i tre e i cinque anni.

1.1. Fondo d'esercizio

(Artt. 15 e 16)

Le OP ricevono dagli Stati membri (autorità nazionali e/o regionali) e dal FEAOG una somma pari al 50% dell'intera dotazione del fondo d'esercizio; la partecipazione del FEAOG è dell'80% (art. 15, par. 5). Tale quota diventa del 90% nelle regioni cosiddette dell'obiettivo 1 (art. 16, lettera b). In caso di esecuzione di un programma o di parte di un programma con il concorso di varie OP in ambito transnazionale o a livello interprofessionale, la partecipazione pubblica raggiunge il 60% (art.16, lettere c e d).

(Mio di ECU)

	ripart. %	FEAOG	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1. Dotazione del fondo d'esercizio			250	350	400	450	500	500
Partecipazione delle OP	50%		125	175	200	225	250	250
Contributo pubblico	50%		125	175	200	225	250	250
2. Azioni transnazionali			30	40	45	50	55	55
Partecipazione delle OP	40%		12	16	18	20	22	22
Contributo pubblico	60%		18	24	27	30	33	33
3. A livello interprofess.			20	30	35	40	45	45
Partecipazione delle OP	40%		8	12	14	16	18	18
Contributo pubblico	60%		12	18	21	24	27	27
Contributo pubblico totale			155,0	217,0	248,0	279,0	310,0	310,0
A carico del FEAOG:								
1. Zone obiettivo 1	30%	90%	41,9	58,6	67,0	75,3	83,7	83,7
2. Altre zone	70%	80%	86,8	121,5	138,9	156,2	173,6	173,6
Totale FEAOG			**128,7**	**180,1**	**205,8**	**231,6**	**257,3**	**257,3**
% effettiva partecipaz. del FEAOG			83,0%	83,0%	83,0%	83,0%	83,0%	83,0%

1.2 Azioni specifiche

(Art. 17)

La Commissione può finanziare la realizzazione di eventuali azioni specifiche destinate a migliorare la competitività di alcuni prodotti qualora gli strumenti generali dell'OCM si rivelino insufficienti o inadeguati.

(Mio di ECU)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Stima	**20,0**	**35,0**	40,0	**45,0**	**50,0**	**50,0**

2.Interventi

(Titolo IV)

Con il passare del tempo, le spese per i ritiri dovrebbero ridursi. L'imputazione dei costi nei bilanci dei pertinenti esercizi si basa sulla ripartizione delle spese osservata in passato. L'importo relativo al bilancio 1996 comprende quindi una parte delle spese della campagna 1995/96, che non è interessata dalla nuova OCM. Tali spese sono valutate sulla base delle ipotesi utilizzate nella lettera rettificativa del PPB 1996.

2.1 Ritiri di organizzazioni di produttori

(artt. 22 , 25 , 28)

Le spese per ritiri concernono essenzialmente le OP. I quantitativi che possono venir ritirati e l'indennità di ritiro saranno progressivamente ridotti.

(Mio di ECU)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Ortofrutticoli freschi	246,6	147,3	140,4	125,7	98,1	75,7
Agrumi	76,1	57,6	56,1	54,7	53,3	51,9
Totale ritiri	322,7	204,8	196,5	180,4	151,4	127,6

2.2 Ritiri dei produttori non associati

(artt. 23, 25, 28)

I quantitativi che questi produttori possono ritirare sono limitati al 10% della loro produzione non commercializzata e l'indennità di ritiro loro corrisposta è ridotta del 10% e di una percentuale supplementare a titolo di contributo alle pertinenti spese sostenute dall'OP.

(Mio di ECU)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Stima	1,0	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3

2.3 Azioni pilota

(art. 30, par. 2)

La Commissione può decidere l'esecuzione di azioni pilota nell'ambito della distribuzione gratuita di frutta.

(Mio di ECU)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Stima	1,5	1,5	1,0	1,0	0,5	0,5

2.4 Spese per distribuzione gratuita (cernita e imballaggio)

(art. 29, par. 5)

Sono a carico del FEAOG le spese di trasporto, di cernita e di imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di mele e di agrumi.

(Mio di ECU)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Cernita e imballaggio	5,5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

3. Altre frutta e misure

(artt. 34 , 39)

Sono qui raggruppate le spese relative alla frutta a guscio (i cui piani decennali stanno progressivamente concludendosi) nonché le spese riguardanti da un lato il regime degli scambi con i paesi terzi, vale a dire le restituzioni, (tenuto conto degli impegni sottoscritti nell'ambito dell'Uruguay Round), e dall'altro la gestione del mercato e il funzionamento dell'OCM.

(Mio di ECU)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
3.1 Frutta a guscio	105,0	100,0	101,3	102,1	104,1	75,1
3.2 Restituzioni - considerati gli impegni derivanti dal GATT (art. 34)	98,5	92,2	85,9	79,6	73,3	67,0
3.3 Corpo di ispettori (art. 39)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Totale	204,1	192,8	187,8	182,3	178,0	142,7

B. ORTOFRUTTICOLI TRASFORMATI

4.1 Pesche, pere, prugne e fichi

(artt. 5 , 9)

La valutazione delle spese si basa sull'aiuto attualmente vigente. Per quanto concerne le quantità, ci si è attenuti all'ipotesi del raggiungimento dei limiti per le pere e le pesche e di un leggero aumento per i fichi e le prugne.

(Mio di ECU)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
pesche	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
pere	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
prugne	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
fichi	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Totale	**107,6**	**107,6**	**107,6**	**107,6**	**107,6**	**107,6**

4.2 Uve secche

(artt. 7 , 9)

Le uve secche beneficiano di un aiuto per ettaro (che sostituisce integralmente il vecchio aiuto alla transformazione - limitatamente ad una superficie massima di 53000 ha), di un aiuto specifico per la lotta contro la fillossera (art. 7,par. 4), nonché di un aiuto all'ammasso limitato a 27370 t. (art. 9)

(Mio di ECU)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
aiuto per ettaro	119,7	111,4	107,2	110,0	119,8	128,1
lotta fillossera	9,8	23,5	33,3	29,4	19,6	9,8
aiuto ammasso	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
miglioram. qualità	3,6	3,4	3,2	2,0		
Totale	**136,7**	**141,8**	**147,3**	**144,9**	**142,9**	**141,4**

4.3 Pomodori

(artt. 4 , 6)

Come già attualmente, la quota è fissata a 6.596.787 t (di prodotto fresco), e ripartita in base ai tre gruppi di prodotti finiti; la ripartizione può venir riveduta ogni cinque anni per i gruppi di prodotti e ogni anno per gli Stati membri (art.6, par. 3). La valutazione è basata sugli aiuti vigenti per la campagna 1995/96, assumendo l'ipotesi del raggiungimento dei quantitativi, considerati stabili.

(Mio di ECU)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
concentrato	230,0	241,3	241,3	241,3	241,3	241,3
pelati	96,7	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
altri	34,2	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7
suppl. contratti	5,9					
Totale	**366,9**	**373,5**	**373,5**	**373,5**	**373,5**	**373,5**

4.4 Agrumi

(art. 3)

I nuovi aiuti alla transformazione sono limitati al 50% dell'indennità di ritiro vigente per la stessa campagna. Tale percentuale sale al 65% nel caso vengano conclusi contratti pluriennali. I produttori non associati possono beneficiare del sistema (ma non dei contratti), ma l'aiuto che percepiscono è limitato al 40% dell'indennità di cui trattasi.

(Mio di ECU)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
limoni	47,2	42,1	41,6	41,1	40,6	40,1
arance	123,4	120,4	117,0	113,7	110,4	107,0
mandarini	6,5	6,8	6,4	6,1	5,7	5,4
clementine	4,6	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
satsuma	7,7	11,0	11,6	12,2	12,8	13,4
Totale	**189,4**	**186,5**	**182,8**	**179,3**	**175,7**	**172,1**

5. Altre frutta e misure

Sono qui raggruppate le spese riguardanti il regime degli scambi con i paesi terzi, vale a dire le restituzioni (tenuto conto degli impegni sottoscritti nell'ambito dell'Uruguay Round), le spese per le misure specifiche destinate a migliorare la competitività di alcuni prodotti (cofinanziate dal FEAOG, dalle OP e dalle autorità nazionali) (art.10), e le spese per gli aiuti agli ananassi e ai lamponi.

(Mio di ECU)

	%		ECU/t	1996	1997	1998	1999	2000	2001
5.1 Misure specifiche (art. 10)									
- importo globale				50,0	80,0	100,0	110,0	120,0	120,0
- partecipazione pubblica	50%			25,0	40,0	50,0	55,0	60,0	60,0
di cui FEAOG:									
- zone obiettivo 1	30%	90%		6,8	10,8	13,5	14,9	16,2	16,2
- altre zone	70%	80%		14,0	22,4	28,0	30,8	33,6	33,6
totale FEAOG				20,8	33,2	41,5	45,7	49,8	49,8
5.2 Restituzioni (art. 16)				14,5	13,6	12,6	11,7	10,8	9,9
5.3 Ananassi	tonnellate :	7500	1656,46	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
5.4 Lamponi				2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	
Totale				**49,7**	**61,2**	**67,5**	**70,8**	**74,0**	**72,1**

C. AUTRES

Les éléments qui figurent dans cette section ne sont pas spécifiquement repris dans la nouvelle règlementation mais sont disciplinés par des règlements ad hoc et relèvent du secteur des fruits et légumes. On peut remarquer, en outre, que:

a. Le poste "Promotion" comprend, à partir de 1997, les dépenses de promotion des pommes et des agrumes (Règl. 1195/90 et 1201/90) et celles relatives aux fruits à coque (Règl. 789/89 et 2159/89).

b. Le niveau réel des dépenses relatives aux programmes de modernisation (Règl.3816/92) dans les exercices 1996 et suivants dépendra du rhytme effectif de réalisation des programmes, dont le montant global a été fixé à 120 Mio ECU.

c. En ce qui concerne les dépenses liées à l'aide spéciale à la Grèce pour le transport (Règl. 3438/92), l'hypothèse retenue est que la situation de conflit en ex-Yougoslavie perdurera encore jusque en 1997. Il faut donc porter les montants prévus dans la lettre rectificative à l'APB 1996au niveau de celui du BRS 1995.

(Mio ECU)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
6.1 Promotion	13,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
6.2 Programmes de modernisation	48,0	40,0	15,0			
6.3 Aide speciale à la Grece (transport)	17,0	17,0	10,0			
6.4 Arrachages (pêches et nectarines)	74,0					
total	**152,0**	**72,0**	**40,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**

SCHEDA FINANZIARIA

1. **DENOMINAZIONE DELL'AZIONE:**
Proposta di regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.
Proposta di regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

2. **LINEA DI BILANCIO:**

3. **BASE GIURIDICA:**
Articoli 42 e 43 del trattato.

4. **DESCRIZIONE DELL'AZIONE**
Obiettivi
Nel quadro della riforma globale delle organizzazioni comuni di mercato per i prodotti ortofrutticoli freschi da un lato e per gli ortofrutticoli trasformati dall'altro, la presente scheda finanziaria riguarda gli interventi che seguono:

- **azioni specifiche**: l'articolo 17 del regolamento recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli freschi e l'articolo 10 del regolamento recante organizzazione dei mercati nel settore degli ortofrutticoli trasformati sanciscono che taluni prodotti aventi importanza su scala locale o regionale possano essere oggetto di misure specifiche finanziate dalla Comunità. Tali misure specifiche saranno differenziate in funzione del prodotto in questione, della regione di produzione e delle peculiarità del tipo di produzione. Tra esse possono annoverarsi, in particolare quando si tratti di prodotti freschi, azioni tra organizzazioni interprofessionali o transfrontaliere, interventi di riassetto produttivo (per esempio estirpazioni) o di miglioramento varietale a fini di riorientamento della produzione. Per i prodotti trasformati, anche qui in funzione delle caratteristiche dei singoli prodotti e regioni, le azioni specifiche saranno orientate verso il miglioramento delle condizioni di commercializzazione, la promozione e la ricerca di nuovi mercati.

- **azioni pilota**: l'articolo 29, paragrafo 2 della proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli freschi prevede azioni per la distribuzione gratuita di frutta ai bambini nelle scuole. Quest'azione, distinta dalle refezioni scolastiche, può richiedere alcuni investimenti iniziali (installazione di distributori nelle scuole, ecc.). L'obiettivo è quello di abituare i bambini al consumo di frutta, facilitarne la disponibilità ed evitare la distruzione della frutta ritirata dal mercato.

Durata
Permanente.

5. **CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE**

Spesa obbligatoria.

Stanziamenti non dissociati.

6. **NATURA DELLE SPESE/ENTRATE**

- Azioni e misure specifiche: per prodotti o settori aventi incidenza a livello locale o regionale:
  - per i prodotti "freschi": azioni specifiche, caso per caso, in funzione del prodotto o del settore, con finanziamento comunitario.
  - per i prodotti "trasformati": cofinanziamento comunitario in ragione del 40% e del 10% a livello degli Stati membri.
    Per le regioni dell'obiettivo 1 (ai sensi del regolamento (CE n. 2052/88) finanziamento comunitario al 45% e al 5% a carico degli Stati membri.

- Azioni pilota nel quadro della distribuzione gratuita di frutta nelle scuole.

7. **INCIDENZA FINANZIARIA**

Calcolo del costo totale e scadenzario indicativo:

- **Azioni specifiche**

1. Freschi: (articolo 17 del regolamento ortofrutticoli freschi):

Stima in Mio di ECU

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
- importo globale	20,0	35,0	40,0	45,0	50,0	50,0

2. Trasformati: (articolo 10 del regolamento ortofrutticoli trasformati)

Stima (in Mio di ECU)

		1996	1997	1998	1999	2000	2001
- importo globale		50,0	80,0	100;0	110,0	120,0	120,0
- partecipazione pubblica:							
	50%	25,0	40,0	50,0	55,0	60,0	60,0
(di cui FEAOG)							
- zone obiettivo 1 (stima: 30%)	90%	6,8	10,8	13,5	14,9	16,2	16,2
- altre zone: (stima: 70%)	80%	14,0	22,4	28,0	30,8	33,6	33,6
TOTALE FEAOG		**20,8**	**33,2**	**41,5**	**45,7**	**49,8**	**49,8**

Distribuzione gratuita: Azioni pilota (articolo 20, paragrafo 2 del regolamento

ortofrutticoli freschi):

Stima (in Mio di ECU

1996	1997	1998	1999	2000	2001
1,5	1,5	1,0	1,0	0,5	0,5

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

Le spese delle organizzazioni di mercato per i prodotti ortofrutticoli sono subordinate ai controlli ordinari del FEAOG. Inoltre la proposta di riforma dell'OCM per gli ortofrutticoli freschi prevede al titolo VI misure particolari riguardanti i controlli nazionali e comunitari. È prevista la creazione di un corpo di controllori comunitari.

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

Obiettivi dell'azione

- Misure specifiche per gli ortofrutticoli freschi e per i prodotti trasformati, a base di ortofrutticoli:
  Consentire alla Commissione di proporre, rapidamente e con una procedura semplificata, misure specifiche per taluni settori o produzioni d'importanza locale o regionale soggetti a una forte concorrenza esterna.

- Azioni pilota
  La distribuzione gratuita è una delle possibilità per lo smaltimento dei prodotti ritirati. Se lo riterrà necessario, la Commissione potrà avviare azioni pilota onde favorire detta distribuzione gratuita nelle scuole.

Giustificazione dell'azione:

1. Il settore degli ortofrutticoli è caratterizzato dalla molteplicità e dalla diversità dei prodotti coperti dall'organizzazione comune di mercato. Per la maggior parte di questi prodotti gli strumenti dell'organizzazione comune di mercato sono sufficienti.

   Tuttavia, per prodotti che non hanno un'importanza decisiva su scala comunitaria, ma che hanno importanza a livello locale o regionale e che molto spesso sono in concorrenza a livello internazionale, è difficile prevedere una soluzione uniforme. Per consentire la ricerca delle soluzioni più idonee ad ogni situazione, è auspicabile prevedere, caso per caso e al momento opportuno, le misure da prendere. Ciò si è verificato per i frutti rossi o per la frutta con guscio.

   Gli strumenti giuridici esistenti nel quadro dell'OCM si rivelano talvolta inadeguati ad affrontare questo tipo di misure. Nella proposta di regolamento, si suggerisce pertanto una base giuridica che consentirà alla Commissione di prendere le misure o le azioni più adeguate a ogni situazione.

   Nel caso dei prodotti ortofrutticoli "freschi", queste misure saranno complementari ai fondi operativi e potranno comprendere azioni tra organizzazioni interprofessionali o transfrontaliere o misure di risanamento della produzione, come le estirpazioni. Ciò

si è già verificato per i frutti rossi o i frutti a guscio e lo stesso avverrà probabilmente per altri ortofrutticoli come l'aglio, gli asparagi o i funghi.

Per quanto riguarda i prodotti trasformati, queste misure saranno comunque differenziate secondo i prodotti e le situazioni di mercato. Le azioni potrebbero essere finalizzate al miglioramento della commercializzazione di taluni prodotti, alla promozione di comparti in difficoltà o a particolari programmi di ricerca su problematiche specifiche. Tali misure, cofinanziate dalla Comunità, possono essere assimilate ai fondi operativi previsti per i prodotti "freschi".

2. Dato che l'Europa si preoccupa per la salute pubblica, sembra opportuno indurre i bambini a migliorare le proprie abitudini alimentari. A questo scopo, l'uso di prodotti ritirati dal mercato è da incoraggiare, in quanto consente anche di evitare la deprecabile distruzione di questi prodotti.
   Le azioni pilota hanno pertanto l'obiettivo di mostrare ai produttori che questa distribuzione gratuita può portare allo sviluppo del consumo della frutta e pertanto alla riduzione dei ritiri.

ALLEGATO II

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

(articolo 14: aiuti alle organizzazioni di produttori nuove o non riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72)

2. LINEA DI BILANCIO: (nomenclatura 1995)

Articolo:	B2-100	Azioni strutturali, FEAOG-Orientamento, Quadri comunitari di sostegno
Voci:	B2-1000	Obiettivo n. 1
	B2-1001	Obiettivo n. 5a (indipendente dagli obiettivi 1 e 5b)
	B2-1002	Obiettivo n. 5a (nell'ambito dell'obiettivo 5b)
	B2-1004	Obiettivo n. 6

3. BASE GIURIDICA:

Articolo 40 del trattato UE

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

Obiettivi

La proposta mira ad adottare un nuovo regolamento per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, la cui situazione risulta oggi mutata per effetto di numerosi fattori di evoluzione e richiede quindi un adattamento da parte dei produttori.

Le organizzazioni di produttori possono essere riconosciute dagli Stati membri soltanto se rispondono a determinati requisiti. Le organizzazioni nuove o non riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, le quali desiderino ottenere la qualifica di organizzazioni di produttori ai sensi del presente regolamento, possono avvalersi di un periodo di prova durante il quale ricevono un sussidio finanziario pubblico, a condizione che rispettino determinati impegni.

Periodo previsto per l'azione

L'aiuto pubblico, cofinanziato dal FEAOG-Orientamento, può essere concesso dagli Stati membri nei quattro anni successivi al prericonoscimento.

Il regolamento proposto non ha una durata limitata.

5. CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA

Spesa non obbligatoria

Stanziamenti dissociati

6. NATURA DELLA SPESA

Sovvenzione per cofinanziamento delle spese pubbliche imputabili in ragione del 50% per le zone non facenti parte dell'obiettivo 1/6 e, per le zone interessate dall'obiettivo 1/6, in base ai documenti di programmazione relativi a questo obiettivo, conformemente alla normativa in vigore.

I tassi di cofinanziamento figuranti nei documenti di programmazione per l'obiettivo 1/6 sono i seguenti:

Portogallo e Irlanda	75%
Spagna	70%
Grecia	65%
Germania e Italia	60%
Regno Unito e Finlandia	50%

(gli altri Stati membri non prevedono l'applicazione di questa misura nelle zone dell'obiettivo 1/6)

7. INCIDENZA FINANZIARIA

Metodo di calcolo del costo totale

a. Aiuti alla costituzione e al funzionamento amministrativo

L'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede la concessione, per i primi cinque anni, di aiuti equivalenti rispettivamente al 5%, 5%, 4%, 3% e 2% del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori.

Il progetto della nuova OCM (doc. VI/3100/95) prevede la concessione degli aiuti per un periodo di quattro anni, con importi determinati secondo la procedura di cui all'articolo 45 (comitato di gestione ortofrutticoli). Indipendentemente dalle decisioni che verranno prese in futuro, si potrebbe assumere come ipotesi di calcolo per la determinazione dell'aiuto, per i quattro anni, percentuali pari rispettivamente al 5%, 5%, 5% e 4% della produzione commercializzata, ossia un totale del 19%.

L'ammontare dell'aiuto per il quadriennio verrebbe quindi a corrispondere, grosso modo, all'importo stabilito dal regolamento 1035/72 per cinque anni (anch'esso pari complessivamente al 19%).

Per il Portogallo, che beneficia di un tasso di aiuto superiore (regolamento 746/93), le percentuali potrebbero salire al 10%, 10%, 10% e 8%.

b. Aiuti agli investimenti

Il progetto della nuova OCM (doc. VI/3100/95) prevede, all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), la concessione di aiuti a copertura degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento.

La massa finanziaria degli aiuti agli investimenti a carico del FEAOG-Orientamento è valutata intorno ai 15-20 milioni di Ecu annui per un periodo iniziale di 6 anni (pari al 20% circa della media annuale 1991-93 dei finanziamenti corrisposti al settore ortofrutticolo a norma del regolamento (CEE) n. 866/90).

Benché gli aiuti agli investimenti possano essere concessi nel quadro del regolamento 866/90, l'articolo 14, paragrafo 2 del documento VI/3001/95 prevede tutto un insieme di misure di aiuto appositamente finalizzate al riconoscimento delle organizzazioni di produttori.

Detto aiuto, che costituisce dunque parte integrante dell'iter di riconoscimento, può essere considerato come un finanziamento alternativo al finanziamento "tipo regolamento 866/90". Pertanto, si prevede che esso non avrà alcuna incidenza finanziaria, in quanto verrà compensato da una esecuzione ridotta dei finanziamenti a norma del reg. 866/90, dello stesso ordine di grandezza.

c. La stima del numero di organizzazioni di produttori che dovrebbero beneficiare del regime di aiuto alla costituzione figura nell'allegato I, come pure le ipotesi sulle percentuali di ripartizione tra i vari obiettivi e i tassi di cofinanziamento fissati.

d. I dati esistenti sul valore della produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori sono estremamente scarsi. Si possono tuttavia ritenere plausibili le seguenti ipotesi:

Valore totale della produzione annua di ortofrutticoli CE-12	32.000 milioni di Ecu
Quota delle organizzazioni di produttori	± 60%
Numero di organizzazioni di produttori nella Comunità	± 1.400
Produzione media annua per OP	13 milioni di Ecu

Scadenzario indicativo degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

Il preventivo degli stanziamenti necessari per il nuovo regime di aiuto alla costituzione delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, per Stato membro, per obiettivo e per anno, durante il periodo 1996-2001, figura nell'allegato II.

Il preventivo degli stanziamenti necessari per il nuovo regime di aiuto agli investimenti, per obiettivo, si trova anch'esso nell'allegato II.

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

Il regime di aiuti finanziato dal FEAOG-Orientamento nel quadro della presente proposta di regolamento è subordinato all'articolo 23 (controllo finanziario) e all'articolo 24 (riduzione, sospensione e soppressione del contributo) del regolamento di coordinamento dei Fondi strutturali (4253/88).

Inoltre, trattandosi d'intervento strutturale, si applica anche il regolamento 1681/94 della Commissione, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate e all'organizzazione di un sistema di informazione in questo settore.

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

Le organizzazioni di produttori rappresentavano già in passato uno degli elementi cardine dell'OCM. La riforma di quest'ultima esige da esse un ulteriore sforzo per raggiungere i seguenti obiettivi:

- concentrazione dell'offerta;
- programmazione della produzione;
- riduzione dei costi di produzione;
- promozione di pratiche ecocompatibili;
- gestione dei ritiri.

Nell'attuale situazione che attraversano le organizzazioni di produttori, altre due considerazioni sembrano importanti:

- l'esiguità o il numero limitato delle OP in talune regioni della Comunità;
- l'esistenza di organizzazioni di produttori che si dedicano esclusivamente ai ritiri anziché svolgere un ruolo di produzione commerciale.

Ne consegue la necessità di prendere due provvedimenti di carattere generale:

- aiutare le OP ad ingrandirsi o favorirne la creazione, laddove mancano;
- rendere più rigorosi, a livello comunitario, i criteri per il riconoscimento delle OP da parte degli Stati membri.

Per le organizzazioni di produttori esistenti ma non ancora riconosciute, questi provvedimenti verranno attuati nell'ambito dei programmi di adattamento quadriennali.

Per le nuove OP, la riforma dell'OCM propone un regime di aiuto inteso a:
- incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori e facilitarne il funzionamento amministrativo;
- finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento.

Beneficiari

I beneficiari sono costituiti dalle organizzazioni di produttori che soddisfano i seguenti requisiti:

- un'organizzazione di produttori nuova o non ancora riconosciuta ai sensi del regolamento 1035/72, che abbia ottenuto dallo Stato membro un prericonoscimento sulla base di un piano di riconoscimento scadenzato, presentato dall'organizzazione stessa, recante tutti gli elementi necessari per ottenere il riconoscimento a norma dell'articolo 11 del documento VI/3100/95;

- le misure in oggetto non si applicano alle organizzazioni di produttori che già soddisfano le condizioni enunciate all'articolo 11 del documento VI/3100/95.

Giustificazione dell'azione

Il potenziamento degli aiuti all'avviamento è giustificato dalla necessità di migliorare il funzionamento di talune organizzazioni di produttori, che lascia ancora a desiderare, e di accrescere l'efficienza di altre organizzazioni, rendendo più rigidi i criteri di riconoscimento.

In confronto alle misure precedenti, l'azione presenta il duplice vantaggio di favorire una maggiore concentrazione dell'offerta, soprattutto nelle regioni in cui le organizzazioni di produttori sono in minoranza, e allo stesso tempo di contribuire alla soluzione dei problemi posti dalle organizzazioni di produttori la cui unica ragione d'essere è quella di gestire i ritiri e riscuotere le sovvenzioni strutturali.

La concentrazione dell'offerta dovrà realizzarsi spontaneamente, grazie agli efficienti servizi commerciali che le organizzazioni di produttori metteranno a disposizione dei loro soci. Le misure di aiuto all'avviamento delle organizzazioni di produttori contribuiranno in misura sostanziale a migliorare l'efficienza della commercializzazione. Gli effetti indotti dell'azione si manifesteranno quindi essenzialmente in termini di concentrazione dell'offerta, commercializzazione più efficiente e accresciuta considerazione delle esigenze ambientali.

Controllo e valutazione dell'azione

I principali indicatori di efficacia sono i valori diretti (ritiri e valore della produzione commercializzata).

Altri effetti, benché meno tangibili a breve termine, potranno ravvisarsi nella riduzione dei costi di produzione, nella stabilizzazione dei prezzi e nella tutela dell'ambiente.

La valutazione dell'azione sarà effettuata con la collaborazione degli Stati membri, i quali sono tenuti a presentare relazioni indicanti il numero di organizzazioni di produttori che hanno beneficiato dell'azione e il valore della loro produzione, espressa in percentuale della produzione nazionale.

Poiché si tratta di un intervento strutturale, si applicano gli articoli 25 (controllo) e 26 (valutazione ex ante ed ex post) del regolamento di coordinamento dei Fondi strutturali (4253/88).

Coerenza con la programmazione finanziaria

Il finanziamento è stanziato nell'ambito delle dotazioni degli obiettivi 1 e 5a per il periodo 1994-1999 (1995-1999 per i nuovi Stati membri). I nuovi aiuti istituiti dalla proposta di regolamento non implicano spese supplementari a carico del bilancio comunitario, in quanto saranno coperti dai fondi previsti dal regolamento 1035/72, dal ricavato dell'indicizzazione annuale o mediante storno di importi previsti per altre misure in sede di revisione periodica della programmazione finanziaria nell'ambito delle suddette dotazioni.

ALLEGATO I

1 - NUMERO DI OP BENEFICIARIE DEI NUOVI AIUTI (1)

SM	1996	1997	1998	1999	2000	2001	TOT.
AT	3	3	5	3	3	3	20
DE	3	2	2	1	0	0	8
EL	4	4	3	2	1	2	16
ES	15	15	14	6	6	6	62
FI	7	9	10	12	11	11	60
FR	0	1	0	0	1	0	2
IR	0	0	1	0	0	0	1
IT	3	3	2	1	1	1	11
PT	10	10	10	8	5	5	48
UK	0	0	1	0	0	0	1
TOTALE	45	47	48	33	28	28	229
CUM	45	92	140	173	201	229	-

2 - BASE DI COFINANZIAMENTO DELLE OP BENEFICIARIE DEI NUOVI AIUTI (2)

(in milioni di Ecu)

SM	1996	1997	1998	1999	2000	2001	TOTALE
AT	1,95	3,90	7,15	8,71	8,71	8,45	38,87
DE	1,95	3,25	4,55	4,81	2,99	1,69	19,24
EL	2,60	5,20	7,15	7,93	5,98	4,81	33,67
ES	9,75	19,50	28,60	30,55	24,70	18,98	132,08
FI	4,55	10,40	16,90	23,79	26,13	27,30	109,07
FR	0,00	0,65	0,65	0,65	1,17	0,65	3,77
IR	0,00	0,00	0,65	0,65	0,65	0,52	2,47
IT	1,95	3,90	5,20	5,46	4,16	2,99	23,66
PT	13,00	26,00	39,00	46,80	40,30	33,80	198,90
UK	0,00	0,00	0,65	0,65	0,65	0,52	2,47
TOTALE	35,75	72,80	110,50	130,00	115,44	99,71	564,20

3 - STIMA DELLA RIPARTIZIONE TRA GLI OBIETTIVI

SM	% Ripartizione			SM	% Cofinanziamento		
	01/6 (3)	5A-5A	5A-5B		01/6 (5)	5A-5A	5A-5B
		(4)				(6)	
AT	0%	40%	60%	AT	0%	50%	50%
DE	100%	0%	0%	DE	60%	50%	50%
EL	100%	0%	0%	EL	65%	50%	50%
ES	65%	9%	26%	ES	70%	50%	50%
FI	12%	22%	66%	FI	50%	50%	50%
FR	0%	50%	50%	FR	0%	50%	50%
IR	100%	0%	0%	IR	75%	50%	50%
IT	42%	38%	20%	IT	60%	50%	50%
PT	100%	0%	0%	PT	75%	50%	50%
UK	8%	23%	69%	UK	50%	50%	50%

NOTE:

(1) Stima dell'unità DG VI-E.1

(2) Produzione media per OP stimata a 13 milioni di Ecu annui, aiuti del 5% (PT 10%) per i primi 3 anni e del 4% (PT 8%) per il quarto anno.

(3) Ipotesi basata sull'esecuzione finanziaria del regolamento 1035/72 in passato (1989-93). Per la Finlandia è stata assunta la ripartizione indicativa 1995-99 tra 6/5a.

(4) Ipotesi basata sulla ripartizione della programmazione finanziaria indicativa 5a per il periodo 1994-99.

(5) Secondo i vari documenti di programmazione presentati alla Commissione.

(6) Conformemente al regolamento 1284/94.

ALLEGATO II

SCADENZARIO INDICATIVO DEGLI STANZIAMENTI NECESSARI PER I NUOVI AIUTI ALLA COSTITUZIONE DELLE OP

(articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del doc. VI/3100/95)

(in milioni di Ecu))

SM	1996			1997			1998			1999			2000			2001		
	01/6	5A-5B	5A-5B	01/6	5A-5B	5A-5B	01/6	5A-5B	5A-5B	01/6	5A-5B	5A-5B	01/6	5A-5B	5A-5B	01/6	5A-5B	5A-5B
AT	0,0	0,4	0,6	0,0	0,8	1,2	0,0	1,4	2,1	0,0	1,7	2,6	0,0	1,7	2,6	0,0	1,7	2,5
DE	1,2	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
EL	1,7	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
ES	4,4	0,4	1,3	8,9	0,9	2,6	13,0	1,3	3,8	13,9	1,3	4,0	11,2	1,1	3,2	8,6	0,8	2,5
FI	0,3	0,5	1,5	0,6	1,1	3,4	1,0	1,9	5,6	1,4	2,6	7,9	1,6	2,9	8,6	1,6	3,0	9,0
FR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2
IR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
IT	0,5	0,4	0,2	1,0	0,7	0,4	1,3	1,0	0,5	1,4	1,0	0,6	1,0	0,8	0,4	0,8	0,6	0,3
PT	9,8	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	29,3	0,0	0,0	35,1	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	25,4	0,0	0,0
UK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2
TOT.	17,8	1,7	3,6	35,3	3,7	7,7	52,5	5,8	12,4	60,4	7,0	15,4	50,3	6,8	15,4	40,9	6,3	14,7

SCADENZARIO INDICATIVO DEGLI STANZIAMENTI NECESSARI PER I NUOVI AIUTI AGLI INVESTIMENTI

(articolo 14, paragrafo 2, lettera b) del doc. VI/3100/95)

(in milione di Ecu)

SM	1996			1997			1998			1999			2000			2001		
	01/6	5A-5B	5A-5B	01/6	5A-5B	5A-5B	01/6	5A-5B	5A-5B	01/6	5A-5B	5A-5B	01/6	5A-5B	5A-5B	01/6	5A-5B	5A-5B
TOT.	9,6	2,4	5,5	9,6	2,4	5,5	9,6	2,4	5,5	9,6	2,4	5,5	9,6	2,4	5,5	9,6	2,4	5,5

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

(Articolo 39: istituzione di un corpo di ispettori specifico per i mercati degli ortofrutticoli)

2. Linea di bilancio

Parte A del bilancio per le spese dei funzionari
Parte B del bilancio per gli esperti designati (linea B2-511, altri controlli nel settore agricolo)

3. Base giuridica

Articoli 42 e 43 del trattato sulla UE

4. Descrizione dell'azione

OBIETTIVO

La proposta riguarda le misure comprese nella proposta di regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

L'azione di controllo intende garantire l'applicazione corretta e uniforme della normativa comunitaria nel settore in parola.

PERIODO PREVISTO

Il varo della misura è previsto per il 1996. Il regolamento proposto non ha durata limitata.

5. Classificazione della spesa

Spesa non obbligatoria

Stanziamenti non dissociati parte A, dissociati parte B.

6. Natura della spesa

Assunzione di tre funzionari di categoria A

Sovvenzione al 100% delle spese di missione (viaggio+soggiorno) per gli esperti designati dalla Commissione.

Per ciascuna missione, gli esperti verranno designati dalla Commissione.

7. Incidenza finanziaria

Le spese nella parte B del bilancio riguardano il costo delle missioni effettuate dagli esperti designati (viaggio + soggiorno).

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione

Le spese di viaggio sono stimate mediamentea 1 000 ECU per missione/esperto.
L'indennità di soggiorno è stata calcolata pari a 116,5 ECU/giorno.
Il corpo di ispettori (esperti + funzionari) dovrà effettuare ogni anno 90 missioni (6/anno x 15 SM), 70 delle quali ad opera di esperti. La durata media delle missioni è di 5 giorni. I membri di una missione sono due.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

Il costo per missione tipo sarebbe il seguente:

- viaggi (2 pers. x 1 000 ECU)	= 2 000 ECU
- soggiorno (5 giorni x 2 pers. x 116,85 ECU)	= 1 169 ECU
TOTALE per missione	= 3 169 ECU

TOTALE dell'azione (3 169 x 70) 221 830 ECU

8. Disposizioni antifrode previste

Gli incarichi affidati al corpo di ispettori intendono limitare i rischi di frode nei vari settori di controllo.

9. Elementi d'analisi costo-efficacia

9.1 Obiettivi. Popolazione interessata

Il corpo di ispettori ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione del regolamento.
L'elenco aperto dei settori di controllo figura all'allegato IV della proposta e comprende:
- il controllo di conformità dei prodotti alle norme
- il controllo delle organizzazioni di produttori e del loro impiego dei fondi pubblici
- il controllo delle operazioni di ritiro
- il controllo dell'applicazione delle norme relative al regime degli scambi con i paesi terzi

L'azione di controllo va condotta in tutti gli Stati membri.

9.2 Giustificazione dell'azione

Il corpo di ispettori è attualmente formato da un funzionario e un agente temporaneo e il suo rafforzamento è necessario per garantire un'applicazione corretta della normativa comunitaria nel settore. La relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività del corpo nel 1992 e 1993 (COM(94)271) giustifica l'opportunità di tali controlli.

Il principio di sussidiaretà viene rispettato; non si tratta di sostituire i controlli degli Stati membri, ma di armonizzarli. In tal senso, il ricorso ad esperti di 15 Stati membri rappresenta già uno strumento valido.

9.3 Controllo e valutazione

Gli indici di rendimento sono essenzialmente valori misurabili (numero delle organizzazioni di produttori controllate, volume dei ritiri, punti di distribuzione degli ortofrutticoli).

La valutazione dell'azione verrà effettuata con la cooperazione degli Stati membri. Il FEAOG pubblica annualmente una relazione che descrive le attività di controllo svolte.

Ogni elemento derivante da informazioni e/o rilevamenti effettuati nel corso di un controllo che possono dar adito a sospetti di frode ai danni degli interessi finanziari della Comunità deve essere comunicato sistematicamente e senza indugio al SG/UCLAF che si assume in carico la pratica per indagini.

10. Spese amministrative

L'azione proposta comporta l'assegnazione di altri tre funzionari al corpo ispettivo specifico per il settore degli ortofrutticoli.

Agli esperti si ricorre unicamente per missioni specifiche negli Stati membri.

La mobilitazione effettiva delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione sull'assegnazione delle risorse, tenuto conto in particolare dell'organico e degli importi supplementari che l'autorità di bilancio avrà accordato.

Le domande supplementari non pregiudicano in ogni caso la decisione che la Commissione adotterà sull'assegnazione delle risorse.

10.1 Incidenza sul numero dei posti

Tipi di impiego		Effettivi da destinare alla gestione dell'azione		di cui		durata
		impiego permanente	impiego temporaneo	utilizzando risorse esistenti nella DG o nel servizio interessato	utilizzando risorse supplementari	
Funzionari o agenti temporanei	A B C	3 1	1	1 1	3	indeterminata
Altre risorse						
Totale		4	1	2	3	-

La disponibilità decorre dal 1996

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari

	Importi	Modalità di calcolo
Funzionari Agenti temporanei Altre risorse	341.600 - -	Un funzionario A4 e due funzionari A6. L'importo è calcolato in base al costo medio annuo di un impiego remunerato nel 1995
Totale	**341.600 ecu**	

10.3 Incremento di altre spese di funzionamento imputabili all'azion

LINEA DI BILANCIO	IMPORTI	MODALITA' DI CALCOLO
A-1300 (1106) Spese di missione	63.380	Ipotesi di calcolo Le spese di viaggio previste ammontano in media a 1.000 Ecu. Le spese di soggiorno sono calcolate forfettariamente per un importo di 116,85 Ecu/giorno. Il numero di missioni/anno previsto è di 20, con una durata media di 5 giorni. I partecipanti alla missione sono due. **Costi:** Il costo di una missione-tipo è: *viaggi*(2 pers x 1000 ecu) = 2.000 *indennità di soggiorno*(5g x 2 pers x 116,85 ecu/g) = 1.169 *TOTALE PER MISSIONE..3.169 Ecu* Numero di missioni *20 missioni* **COSTO TOTALE**..(20x3.169)= 63.380 ECU
TOTALE	**63.380 ECU**	

Parte A	**404 980 ECU**	
Parte B	**221 830 ECU**	
COSTO TOTALE	**626 810 ECU**	

ISSN 0254-1505

COM(95) 434 def.

DOCUMENTI

IT 03

N. di catalogo : CB-CO-95-515-IT-C

ISBN 92-77-94272-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo